Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — Roma — Venerdì, 19 gennaio — Numero 15

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

REGIO DECRETO-LEGGE *7 dicembre 1922, n.* 1751, *che modifica l'art. 3 della legge 20 agosto 1921, n. 1133, relativa ad autorizzazione straordinaria di spese urgenti per opere e lavori inerenti ai servizi telegrafici e telefonici.*

REGIO DECRETO-LEGGE *24 dicembre 1922, n.* 1748, *contenente norme per la reinscrizione nelle liste elettorali dei Comuni delle nuove Provincie dei regnicoli che ne erano stati cancellati.*

REGIO DECRETO-LEGGE *17 dicembre 1922, n.* 1749, *che dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione conclusa fra l'Italia e l'Albania per la posa e l'esercizio dei cavi telegrafici italiani e per regolare il servizio telegrafico fra i due Stati.*

REGIO DECRETO *17 dicembre 1922, n.* 1775, *che sopprime le indennità di primo stabilimento ai capi di Missioni diplomatiche.*

REGIO DECRETO *30 novembre 1922, n.* 1782, *che approva la convenzione 4 ottobre 1922 per la concessione della ferrovia Piazzola-Carmignano di Brenta.*

REGIO DECRETO *31 dicembre 1922, n.* 1783, *che sopprime l'Ente portuale di Napoli.*

REGIO DECRETO-LEGGE *16 novembre 1922, n.* 1784, *concernente l'applicazione in Tripolitania, dal 1° gennaio 1922 e fino a che non verrà diversamente disposto, delle norme relative alle pensioni privilegiate di guerra nei casi in cui l'invalidità o la morte sono determinate da ferite o lesioni riportate in fatti d'arme in quella colonia.*

REGIO DECRETO *21 dicembre 1922, n.* 1792, *che estende alle Banche legalmente costituite nel Regno, che operino nelle nuove Provincie, i diritti e privilegi di cui godono gli Istituti bancari costituiti in base alle leggi locali.*

REGIO DECRETO-LEGGE *28 dicembre 1922, n.* 1793, *che autorizza la Cassa depositi e prestiti, per conto proprio o per conto degli Istituti di previdenza ferroviari, ad acquistare alla pari cartelle cinque per cento dell'Istituto italiano di Credito fondiario.*

REGIO DECRETO *31 dicembre 1922, n.* 1795, *col quale si sopprimono tutti i Corpi consultivi, Commissioni, Comitati e Consigli esistenti presso l'Amministrazione centrale dell'agricoltura e si autorizza il Ministro a provvedere, con ulteriore decreto, alle funzioni consultive indispensabili.*

REGIO DECRETO *7 gennaio 1923, n.* 14, *che estende al personale del Commissariato generale dell'emigrazione le disposizioni del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, relativo alle tabelle ed alle norme di carriera per il personale delle Amministrazioni dello Stato.*

REGIO DECRETO *4 gennaio 1923, n.* 22, *che autorizza la omissione della pubblicazione dei ruoli principali e suppletivi di 1ª serie per l'anno 1923 nei riguardi della riscossione delle imposte dirette.*

REGIO DECRETO *11 gennaio 1923, n.* 28, *che scioglie il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e ne affida la gestione temporanea ad un R. commissario.*

REGI DECRETI nn. 1740 e 1786 *riflettenti: erezione in Ente morale ed assegnazione a comuni di quote governative.*

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

Ministero delle finanze: Avvisi — Rettifiche d'intestazione — Perdita di certificati — *Ministero della guerra*: Avviso — *Ministero per l'industria e commercio*: Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 7 dicembre 1922, n. 1751, che modifica l'art. 3 della legge 20 agosto 1921, n. 1133, relativa ad autorizzazione straordinaria di spese urgenti per opere e lavori inerenti ai servizi telegrafici e telefonici.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 agosto 1921, n. 1133;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 3 della legge 20 agosto 1921, n. 1133, relativa ad autorizzazione straordinaria di spese urgenti per opere, lavori ed acquisti inerenti ai servizi telegrafici e telefonici (pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 204 29 agosto 1921) è sostituito l'articolo seguente:

« E' autorizzata la concessione ad una Società nazionale della posa e dell'esercizio di uno o più cavi sottomarini per le comunicazioni dirette con la Spagna, il Brasile, l'Uruguay e l'Argentina, nonchè con la Grecia, le Azzorre o altre isole dell'Atlantico.

« La concessione sarà fatta mediante apposita convenzione da approvarsi con decreto Reale, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri, e potrà contenere la garanzia, da parte del Governo, per non oltre dieci anni, di un minimo di parole da scambiare attraverso i cavi suddetti, o di un annuo contributo fisso.

« Le somme che fossero da erogarsi in dipendenza di tale garanzia saranno inscritte annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi.

« L'atto costitutivo, gli atti di aumento del capitale e lo statuto della Società assuntrice saranno sottoposti ad una tassa fissa di registro di L. 1000. Per la durata di dieci anni, a decorrere dalla data dell'atto costitutivo, la Società potrà essere esentata dalla imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta sul reddito sino a concorrenza del sei per cento sul capitale effettivamente versato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Per il presidente del Consiglio, il Ministro delegato: TEOFILO ROSSI — COLONNA DI CESARO' — TANGORRA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 24 dicembre 1922, n. 1748, contenente norme per la reinscrizione nelle liste elettorali dei Comuni delle nuove Provincie dei regnicoli che ne erano stati cancellati.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il testo unico della legge elettorale politica per le nuove Provincie, approvato con R. decreto 18 novembre 1920, n. 1655;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1861;

Visto il R. decreto 25 settembre 1921, n. 1359;

Visto il testo unico della legge elettorale politica, approvata con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I cittadini che ottennero la inscrizione nelle liste elettorali politiche dei Comuni delle nuove Provincie del Regno in applicazione dell'art. 2 del testo unico 18 novembre 1920, n. 1655, e che furono cancellati nella revisione delle dette liste per l'anno 1922 per non aver presentato la dichiarazione voluta dal comma terzo dell'art. 45 del R. decreto 25 settembre 1921, n. 1359, potranno essere nuovamente inscritti nelle liste medesime senza bisogno della dichiarazione sopra indicata, purchè siano tuttora residenti nei detti Comuni e compresi nei rispettivi registri della popolazione stabile e non abbiano per altra causa perduto il diritto alla inscrizione.

La Commissione elettorale comunale, che ha proceduto alle reiscrizioni predette, ne darà notizia al Comune delle antiche Provincie, ove i reiscritti avevano la residenza ed erano compresi nel registro della popolazione stabile, e la Commissione elettorale di quest'ultimo Comune procederà alla cancellazione degli elettori stessi dalla lista, qualora vi figurino inscritti. Alle reiscrizioni e cancellazioni di cui trattasi si provvederà in deroga al divieto stabilito dall'art. 31 della legge 2 settembre 1919, n. 1495 (testo unico) e dall'art. 34 del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1359, e nei modi e con la procedura previsti negli articoli stessi.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella « Gazzetta ufficiale » del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1749, che dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione conclusa fra l'Italia e l'Albania per la posa e l'esercizio dei cavi telegrafici italiani e per regolare il servizio telegrafico fra i due Stati.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 17 della Convenzione telegrafica interna-

zionale di Pietroburgo, approvata e resa esecutoria col R. decreto del 1° giugno 1876, n. 3163;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi, d'accordo col Nostro Ministro degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'annessa Convenzione conclusa a Tirana il 4 dicembre 1922 fra l'Italia e l'Albania per la posa e l'esercizio dei cavi telegrafici italiani approdanti in Albania e per regolare il servizio telegrafico fra i due paesi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Convention conclue entre l'Italie et l'Albanie pour la pose et l'exploitation des câbles télégraphiques italiens atterrissant en Albanie, et pour régler le service télégraphiques entre les deux Pays.

En vertu de l'art. 17 de la Convention télégraphique internationale de St. Pétersbourg, les soussignés Réprésentants des Etats sous-indiqués ont établi, de commun accord, et sous reserve de l'approbation par les autorités compétentes de leur Etat, les dispositions suivantes:

Art. 1.

Le Gouvernement albanais reconnait au Gouvernement italien le droit de maintenir les atterrissages sur le territoire albanais des câbles télégraphiques sous-marins, qui actuellement relient l'Italie à l'Albanie et qui sont:

1° Otranto-Valona-Saseno.
2° Brindisi-Valona.
3° Brindisi-Durazzo.

Les points d'atterrissage des câbles sus-indiqués pourront être déplacés, après accord entre les Administrations télégraphiques des deux Pays.

Art. 2

Le Gouvernement italien s'engage de maintenir ces câbles en bonnes conditions d'exploitation, et de pourvoir à leurs réparations, en cas d'interruption ou lorsque leur état d'isolement et de conductibilité ne permettra pas la transmission reguliére des télégrammes.

Le Gouvernement albanais reconnait au Gouvernement italien le droit de surveillance sur le service des câbles, et la faculté d'appliquer aux points d'atterrisage sur le territoire albanais les défenses mécanique et les appareils que l'Administration italienne retiendra nécéssaire d'adopter et d'istaller par l'entremise de ses fontionnaires techniques, pour l'entretien des dits câbles.

Ceux-ci auront par conséquent libre accés dans les bureaux télégraphiques albanais, reliés directement aux bureaux télégraphiques italiens, et pourront procéder aux expériences nécéssaires pour determiner les conditions elettriques des câbles et leur fonctionnement.

Toutefois avant de procéder à ces travaux les fonctionnaires italiens s'accorderont avec la Direction locale du bureau télégraphique albanais.

Le Gouvernement italien a également le droit de faire surveiller les abris d'atterrissage des câbles par ses agents télégraphiques; mais sur demande du Gouvernement albanais les susdites fonctions pourront être confiées à des agents télégraphiques albanais reconnus aptes des fontionnaires techiniques italiens.

Art. 3.

Pour tout ce qui est considéré à l'article précédent, le Gouvernement italien n'est redevable d'aucune compensation aux Autorités albanais. Les bateaux italiens destinés à la réparation des câbles sont exempt des droits sanitaires, de pilotage, d'ancrage et de toutes sortes d'autres droits maritimes, pour les opérations qu'ils auraient à effectuer dans le litoral albanais.

Sont également exempts des droits douaniers et de toutes sortes d'autres droits les materiaux nécéssaires pour l'atterrissage, manutention et réparations des câbles.

Art. 4.

Pour l'exercice des câbles indiqués à l'art. 1 le Gouvernement albanais s'engage:

A) — A relier le plus vite possible et à ses frais les atterrissages des câbles aux bureaux télégraphiques albanais de Valona et de Durazzo, et autres à determiner, et d'activer d'une maniere consecutive et réguliére la correspondance télégraphiques entre les susdits bureaux et les bureaux télégraphiques italiens, choisis par l'Administration télégraphique italienne.

B) — D'effectuer le service et la comptabilité y relatifs suivant les dispositions de la Convention télégraphique international et du Règlement de service, en vigueur.

C) — De pourvoir immédiatement à la réparation des interraptions et dérangements, qui se vérifieront sur les lignes terréstres reliant les câbles aux bureaux télégraphiques albanais.

Art. 5.

Le Gouvernement albanais reconnait au Gouvernement italien le droit de fixer les taxes de transit de ses câbles entre l'Italie et l'Albanie.

Art. 6.

Le Gouvernement albanais s'engage de diriger par voie des câbles italiens:

A) — Tous les telégrammes originaires de l'Albanie, à destination de l'Italie.

B) — Tous les télégrammes originaires de l'Albanie pour les Pays au delà de l'Italie, lorsque ces télégrammes porteront l'indication de « Voie Italie » ou bien, selon les disposition du Règlement télégraphique international, lorsque la voie Italie sera la moins coûteuse ou égale à la moins coûteuse.

C) — Les télegrammes en transit par l'Albanie à destination dell'Italie et des Pays au delà de l'Italia, aux conditions indiquées à l'alinéa précédent.

Art. 7.

Le Gouvernement albanais s'engage à accorder au Gouvernement italien l'atterrissage de nouveaux câbles télégraphiques sous-marins destinés à relier villes côtiéres italiennes à des localités du littoral albanais (à determiner de commun accord entre

les Administrations télégraphiques intéressées) dans le but de constituer de nouvelles communications télégraphiques, soit entre l'Italie et l'Albanie, soit entre l'Italie et les Pays limitrophes de l'Albanie.

Sans ce dernier cas, le Gouvernement de l'Albanie s'engage à construire et à mettre à disposition de l'Italie les lignes télégraphiques, à determiner, qui serviraient à assurer la correspondance directe entre l'Italie et les Etats limitrophes de l'Albanie, aux conditions suivantes:

A) — L'Administration télégraphique italienne fournira à l'Administration télégraphique albanaise tout le materiel de lignes nécéssaires au but sus-indiqué. La valeur de ce material sera successivement et graduellement remboursée par le Gouvernement albanais à l'Administration italienne, par les taxes de transit lui revenant pour la correspondance transmise au moyen de ces lignes. Toutefois ces lignes télégraphiques albanaise resteront de propriété de l'Administration télégraphique italienne jusqu'à ce que la valeur totale du material fourni ne lui aura été remboursée par l'Administration télégraphique albanaise.

B) — Le Gouvernement albanais, d'accord avec le Gouvernement italien, feront les démarches utiles auprés les Etats limitrophes dans le but de conclure, le cas échéant, les conventions nécéssaires.

C) — Le parcours des lignes télégraphiques susindiquées sera établi d'accord entre les Administrations de l'Italie et de l'Albanie et les points de jonction des fils, aux frontiéres albanaises, seront fixés d'accord entre les trois Administrations intéressées.

D) La taxe de transit albanaise pour la correspondance acheminée par ces voies sera fixée d'accord entre l'Administration télégraphique italienne et celle albanaise.

Art. 8.

Les télégrammes d'Etat échangés, par voie des câbles italiens, entre les Ministères des Affaires Etrangères d'un des deux Etats contractants et les Représentants diplomatiques ed consulaires respectifs dans l'autre Etat, jouiront d'une réduction de 50 % sur la taxe des télégrammes privés ordinaires.

Art. 9.

Les Administrations télégraphiques d'Italie et d'Albanie s'engagent d'appliquer dans les payements des soldes des décomptes télégraphiques les dispositions de l'art. 1 du protocolle final du Reglement d'exécution de la Convention postale principale de Madrid de 1920, en considérant comme monnaie au pair de l'or le dollar des Etats-Unis d'Amerique et en établissant l'équivalent du franc or en dollar 0,192957.

Art. 10

La présent Convention aura la durée de dix ans à partir du jours de sa mise en vigueur, sauf dénonciation de la part d'un des Gouvernements contractants, avec un préavis préalable de six mois.

A l'écheance indiqué, la dite Convention sera tacitament considérée renouvellés d'année en année, si l'un des deux Gouvernements ne l'aura dénoncée six mois avant son échéance.

Art. 11.

La présente Convention entrera en vigueur le 1.er janvier 1923.

Fait à Tirana, le 4 décembre 1922.

Pour l'Italie:	*Pour l'Albanie:*
C. DURAZZO.	PANDELI EVANGHIELI.
G. GNEME.	N. DELVINA.

D'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro
DI CESARO'.

Regio decreto 17 dicembre 1922, n. 1775, che sopprime le indennità di primo stabilimento ai capi di Missioni diplomatiche

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono soppresse le indennità di primo stabilimento ai capi di Missioni diplomatiche;

Art. 2.

Le sedi delle RR. rappresentanze diplomatiche all'estero saranno arredate a spese dell'erario.

Art. 3.

Contemporaneamente alla destinazione o traslocazione all'estero sarà corrisposta soltanto un'indennità di trasferimento di:

L. 10.000 all'Ambasciatore;
L. 6000 al Ministro plenipotenziario;
L. 4000 all'Incaricato d'affari accreditato con R. decreto.

Le predette indennità saranno raddoppiate nei casi di prima nomina alle cariche sopraindicate.

L'indennità di trasferimento s'intende acquisita se il funzionario assume effettivamente servizio nella residenza per la quale è stata corrisposta; in caso diverso l'indennità dovrà essere integralmente restituita all'erario all'atto della revoca della destinazione.

Art. 4.

Nessuna indennità straordinaria potrà essere concessa in aggiunta all'indennità di trasferimento.

Art. 5.

Per le sedi dei RR. Consolati provviste d'arredamento demaniale la indennità di primo stabilimento verrà adeguatamente ridotta con decreto del Ministro degli affari esteri.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

I capi Missione che trovansi in sedi tuttora arredate con mobilio di loro proprietà, potranno, in caso di trasferimento, ottenere il rimborso delle spese effettivamente incontrate per il trasporto del mobilio in Italia.

Art. 7.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno introdotti nel bilancio del Ministero degli affari esteri, esercizio

1922-923 le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TANGORRA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 30 novembre 1922, n. 1782, che approva la convenzione 4 ottobre 1922 per la concessione della ferrovia Piazzola-Carmignano di Brenta.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303, 8 luglio 1919, n. 1327, 23 gennaio 1921, n. 56, e 31 agosto 1921, n. 1222;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per i lavori pubblici ed il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 4 ottobre 1922 fra i delegati dei Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, in rappresentanza dello Stato ed il rappresentante della Società per la ferrovia Padova-Piazzola, per la concessione della costruzione ad esercizio della ferrovia a trazione a vapore ed a sezione normale da Piazzola a Carmignano di Brenta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Per il presidente del Consiglio, il Ministro delegato: TEOFILO ROSSI — TANGORRA — CARNAZZA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1783, che sopprime l'Ente portuale di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il decreto-legge 10 marzo 1918, n. 448 e i successivi, relativi alla istituzione in Napoli di un Ente autonomo per l'esecuzione delle opere di sistemazione di quel porto e per l'incremento delle industrie riguardanti il movimento marittimo;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e ad *interim* del tesoro, della marina e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1923 è soppresso l'Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Napoli, nonchè per lo sviluppo industriale ad esso attinente.

Art. 2.

Il gr. cord. Enrico Millo, vice ammiraglio, senatore del Regno, è incaricato della gestione provvisoria dei servizi spettanti all'Ente stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE STEFANI — THAON DI REVEL — ROSSI.

Visto, il guardasigilli OVIGLIO

Regio decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1784, concernente l'applicazione in Tripolitania, dal 1° gennaio 1922 e fino a che non verrà diversamente disposto, delle norme relative alle pensioni privilegiate di guerra nei casi in cui l'invalidità o la morte sono determinate da ferite o lesioni riportate in fatti d'arme in quella colonia.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 marzo 1921, n. 316, col quale fu stabilito doversi considerare cessato, per ogni effetto di legge, a decorrere dal 24 novembre 1920, lo stato di guerra nel territorio della Tripolitania proclamato con R. decreto 14 maggio 1915, n. 777;

Visto il R. decreto 10 marzo 1921, n. 502, col quale fu stabilito doversi considerare cessato per ogni effetto di legge, a decorrere dalla data del decreto stesso, lo stato di guerra nel territorio della Cirenaica;

Considerato che, pure essendo cessato nel territorio della Tripolitania lo stato di guerra di cui ai RR. decreti 10 marzo 1921. n. 316 e 502, si svolgono colà dal 1° gennaio 1922 operazioni militari che debbono essere, per certi riflessi, equiparate alle operazioni belliche seb-

bene abbiano, per la finalità, carattere di operazioni di polizia coloniale;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per la guerra, per la marina e pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono applicabili in Tripolitania, al personale italiano militare e civile, a decorrere dal 1° gennaio 1922, le disposizioni che regolano la concessione delle pensioni privilegiate di guerra, limitatamente però ai casi in cui la invalidità e la morte sia stata determinata da ferite o lesioni riportate in un fatto d'arme.

Art. 2.

L'applicazione della disposizione di cui all'art. 1° cesserà in Tripolitania per decreto del Ministro delle colonie, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti potranno in avvenire essere richiamate in vigore per determinati periodi di tempo per la Tripolitania o per altra colonia che si trovasse in identica condizione, in seguito a determinazione del Ministro delle colonie, di concerto coi Ministri del tesoro, della guerra e della marina, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 16 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENITO MUSSOLINI — FEDERZONI — DIAZ — THAON DI REVEL — TANGORRA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1792, che estende alle Banche legalmente costituite nel Regno, che operino nelle nuove Provincie, i diritti e privilegi di cui godono gli Istituti bancari costituiti in base alle leggi locali.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto che l'unificazione del diritto commerciale nelle nuove Provincie è ancora in corso di studio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri del tesoro e della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a quando non saranno estese alle nuove Provincie le relative disposizioni del Codice di commercio italiano, gli Istituti di credito istituiti legalmente entro i confini del Regno d'Italia, che operano con succursali, con agenzie, o direttamente, nei territori annessi al Regno, in forza delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, godranno tutti i diritti e privilegi che, in base alle disposizioni tuttora vigenti nei territori stessi, spettano agli stabilimenti eretti sulla base delle leggi locali, i quali in conformità dei propri statuti esercitino atti di credito sotto la sorveglianza dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nei territori suddetti il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI — DE STEFANI — OVIGLIO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1793, che autorizza la Cassa depositi e prestiti per conto proprio o per conto degli Istituti di previdenza ferroviari, ad acquistare alla pari cartelle cinque per cento dell'Istituto italiano di Credito fondiario.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 23 della legge 8 agosto 1895, n. 486, e 4 del testo unico di leggi approvato col Regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, concernenti, rispettivamente, l'impiego, l'investimento e la trasformazione d'impiego dei fondi della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ferroviari;

Ritenuta la necessità di estendere il detto impiego, investimento e trasformazione d'impiego anche all'acquisto alla pari di cartelle cinque per cento dell'Istituto italiano di Credito fondiario;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per le finanze *interim* per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa dei depositi e prestiti per conto proprio, o, in quanto ne ravvisi l'opportunità e la convenienza, per conto degli Istituti di previdenza ferroviari, è autorizzata ad acquistare alla pari cartelle cinque per cento dell'Istituto italiano di credito fondiario.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1795, col quale si sopprimono tutti i Corpi consultivi, Commissioni, Comitati e Consigli esistenti presso l'Amministrazione centrale dell'agricoltura e si autorizza il Ministro a provvedere, con ulteriore decreto, alle funzioni consultive indispensabili.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, concernente delegazione di pieni poteri al Governo del Re;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con tutti gli altri Ministri;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono soppressi tutti i Corpi consultivi, Commissioni, Comitati e Consigli esistenti presso l'Amministrazione centrale dell'agricoltura, ad eccezione del Consiglio di amministrazione e di disciplina del Ministero.

Art. 2.

Con altro decreto saranno disposti i nuovi provvedimenti, relativi alle funzioni consultive necessarie per i servizi del Ministero per l'agricoltura, su proposta del Ministro stesso.

Art. 3.

Fino ad esaurimento del compito loro precedentemente assegnato rimangono in carica le attuali Commissioni esaminatrici.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della pubblicazione sulla « Gazzetta ufficiale » del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE CAPITANI D'ARZAGO — FEDERZONI — OVIGLIO — DE STEFANI — DIAZ — THAON DI REVEL — GENTILE — CARNAZZA — ROSSI — CAVAZZONI — DI CESARÒ — GIURIATI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 14, che estende al personale del Commissariato generale dell'emigrazione le disposizioni del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, relativo alle tabelle ed alle norme di carriera per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1, 65 e 66 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Visto il regolamento per la gestione amministrativa e contabile del Fondo per l'emigrazione, approvato con R. decreto 16 maggio 1912, n. 556;

Visto il R. decreto 26 giugno 1921, n. 873, col quale vennero estese al personale del Commissariato generale dell'emigrazione le disposizioni riguardanti l'applicazione dei ruoli aperti;

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, contenente le nuove tabelle degli stipendi nonchè le norme di carriera per il personale di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno e Ministro ad *interim* per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto 30 settembre 1922, numero 1290, sopracitato, sono estese al personale del Commissariato generale dell'emigrazione.

Art. 2.

In conformità alle tabelle annesse al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, gli stipendi del personale della carriera amministrativa, di ragioneria, d'ordine e subalterna sono fissati come segue:

Carriera amministrativa

—

Segretari.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 6900
» » 8° » » 7800
» » 12° » » 8600

Stipendio al compimento del	16°	anno di grado	L.	9400
» »	20°	»	»	10100.
» »	24°	»	»	10800.
» »	28°	»	»	11500.

Primi segretari.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	10800
» »	8°	»	»	11600
» »	12°	»	»	12300
» »	16°	»	»	13000

Consiglieri aggiunti.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L,	12900
» »	8°	»	»	13800
» »	13°	»	»	14700

Consiglieri.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	15000
» »	8°	»	»	16000
» »	13°	»	»	17000

Consiglieri superiori.

Stipendio L. 18500.

Posto speciale.

(Articoli 66 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, e 2 del Regio decreto 26 giugno 1921, n. 873).

Stipendio L. 24000.

Carriera di ragioneria

—

Ragionieri.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L.	6900
» »	10°	»	»	7800
» »	15°	»	»	8600
» »	19°	»	»	9400
» »	23°	»	»	10100
» »	27°	»	»	10800
» »	32°	»	»	11500

Primi ragionieri.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	10300
» »	8°	»	»	11600
» »	12°	»	»	12300
» »	16°	»	»	13000

Capi sezione.

Stipendio iniziale L. 12000

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	12900.
Stipendio al compimento dell'	8°	anno di grado	L.	13800
» »	13°	»	»	14700

Capo ragioniere.

Stipendio iniziale L. 15000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	16000
» »	9°	»	»	17000

Carriera d'ordine

—

Applicati.

Stipendio iniziale L. 4800.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	5300
» »	8°	»	»	5800
» »	12°	»	»	6200
» »	16°	»	»	6600
» »	20°	»	»	7000
» »	24°	»	»	7400
» »	28°	»	»	7800

Archivisti.

Stipendio iniziale L. 7000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	7800
» »	8°	»	»	8600
» »	12°	»	»	9400
» »	16°	»	»	10100
» »	20°	»	»	10800
» »	24°	»	»	11500

Personale subalterno

—

Uscieri.

Stipendio iniziale L. 4000

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	4300
» »	8°	»	»	4600
» »	12°	»	»	4900
» »	16°	»	»	5200
» »	20°	»	»	5500

Commessi e uscieri capi.

Stipendio iniziale L. 5000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	5600
» »	8°	»	»	6000
» »	12°	»	»	6400
» »	16°	»	»	6800
» »	20°	»	»	7200

Art. 3.

I provvedimenti relativi all'applicazione del presente decreto saranno emanati con decreti del Ministro degli affari esteri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 22, che autorizza la omissione della pubblicazione dei ruoli principali e suppletivi di 1ª serie per l'anno 1923 nei riguardi della riscossione delle imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visia la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce pieni poteri al Governo del Re;

Vista la legge 17 ottobre 1922, n. 1401, testo unico, sulla riscossione delle imposte dirette;

Riconosciuta la necessità di non ritardare la riscossione delle imposte dirette in conseguenza delle difficoltà incontrate nel nuovo collocamento di alcune esattorie e ricevitorie per il decennio 1923-932;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, *interim* per il tesoro, di concerto col Ministro per gl'interni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli principali 1923 e i ruoli di prima serie 1923 per l'anno in corso e precedenti possono essere mandati in riscossione omettendo la pubblicazione disposta dall'articolo 24 della legge 17 ottobre 1922, n. 1401 (testo unico).

Art. 2.

Il presente decreto, che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, avrà effetto dal 1° gennaio 1923.

Del presente decreto sarà data comunicazione al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 28, che scioglie il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e ne affida la gestione temporanea ad un R. commissario.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1639;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Ministro d'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È sciolto il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

La gestione temporanea dell'Istituto è affidata ad un R. commissario nella persona dell'attuale direttore generale gr. uff. ing. Guido Toja con l'incarico di attuare, non oltre il 28 febbraio 1923, le riforme amministrative interne che valgano a perfezionare la struttura e il funzionamento dell'Ente, e di proporre al Nostro Governo le riforme istituzionali e programmatiche necessarie per l'assestamento definitivo dell'Istituto come azienda industriale e come istituzione preposta all'organizzazione del mercato assicurativo italiano.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Erezione in Ente morale ed assegnazione a Comuni di quote governative.

N. 1740. Regio decreto 14 dicembre 1922, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica viene eretta in Ente morale la « Cassa scolastica » della Regia scuola tecnica di Modena e ne è approvato il relativo statuto.

N. 1786. Regio decreto 10 dicembre 1922, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, vengono assegnate ai comuni di Arce e di Simbario le quote governative di concorso per gli anni 1917 e 1918 per l'integrazione dei bilanci per la diminuzione di entrata dipendente dalle riduzioni dei canoni concesse ai rispettivi appaltatori del dazio consumo, in applicazione dei decreti Luogotenenziali 26 novembre 1916, n. 1599, 4 febbraio 1917, n. 186, e 17 novembre 1918, n. 1751, e del R. decreto 5 giugno 1920, n. 820.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del debito pubblico

Avviso di estrazione di obbligazioni di debito redimibile.

Si notifica che nel giorno di sabato 10 febbraio del corrente anno alle ore 10, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, in Roma, via Goito n. 1, con accesso al pubblico, si procederà alla 13ª annuale estrazione a sorte delle obbligazioni del debito redimibile 3,50 0[0 netto 1ª categoria, create con la legge 24 dicembre 1918 n. 731 ed emesse in dipendenza del Regio decreto 25 aprile 1909, n. 206.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la relativa tabella di ammortamento sono in numero di 3440 sulle 266,560 attualmente vigenti.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate da rimborsarsi dal 1° aprile 1923.

Roma, 19 gennaio 1923.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Il direttore capo divisione
BORGIA.

MINISTERO DELLE FINANZE

Rettifiche d'intestazione. — 3ª pubblicazione. — (Elenco n. 20.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate o vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0	147648	14 —	Venturini *Italo* di Pellegrino, dom. in Bedazzo (frazione di Corniglio (Parma). Vincolata	Venturini *Ferruccio-Italo*, ecc., come contro
»	307633	350 —	Paolella *Evelina* fu Matteo, nubile, dom. in Castelluccio Valmaggiore (Foggia); con usufrutto vitalizio a Bellotti Mariangela fu Filippo	Paolella *Eva* fu Matteo, nubile, ecc., come contro
»	799480	350 —	Antonelli Luigia fu Francesco, moglie di Marchese Andrea, dom. a Genova; con usufrutto vitalizio a Marchese Andrea fu *Giovanni*, dom. a Genova	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Marchese Andrea fu *Giacomo*, dom. a Genova
Consolidato 5 0[0	247368	200 —	*Vasa* Vincenzo fu Gennaro, dom. a Napoli	*Vosa* Vincenzo fu Gennaro, ecc., come contro
3,50 0[0	412424	101 50	Simonetti Ida, Emanuele e Vera di *Fortunato*, minori, sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri dai coniugi Lavarello *Armida* fu Gaetano e Simonetti *Fortunato* fu Emanuele, dom. a Camogli (Genova); con usufrutto a Lavarello *Armida* fu Gaetano, moglie di Simonetti *Fortunato*	Simonetti Ida, Emanuele e Vera di *Agostino-Fortunato*, minori, sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri dai coniugi Lavarello *Maria-Armida* fu Gaetano e Simonetti *Agostino-Fortunato* fu Emanuele, dom. a Camogli (Genova); con usufrutto a Lavarello *Maria-Armida* fu Gaetano, moglie di Simonetti *Agostino Fortunato*
»	674329	490 —	Simonetti Vera di *Fortunato*, nubile, domiciliata a Camogli (Genova) Con usufrutto a Lavarello *Armida* fu Gaetano, moglie di Simonetti *Fortunato*	Simonetti Vera di *Agostino-Fortunato*, nubile, dom. a Camogli (Genova) Con usufrutto a Lavarello *Maria-Armida* fu Gaetano, moglie di Simonetti *Agostino-Fortunato*
Consolidato 5 0[0	257659	1200 —	Sciacchitano Giulio fu *Giacomo*, domiciliato in Caltagirone (Catania)	Sciacchitano Giulio fu *Eugenio*, domiciliato a Caltagirone (Catania)
,50 0[0	420727	448 —	Tonani Felice fu Giovanni, minore, sotto la tutela *di Scaletti Luigi fu Domenico*, domiciliato a Milano	Tonani Felice fu Giovanni, minore, sotto la tutela dell'*ava paterna Bottoni Annunziata*, dom. come contro
»	452471	105 —	Tonani Felice fu Giovanni, minore, sotto la *patria potestà della madre* Bottoni Annunziata fu Domenico, ved. Tonani, dom. a Binasco (Milano)	Tonani Felice ecc, come la precedente
»	523625	140 —	Chiapirone Adria fu *Edmondo*, nubile, domiciliata a Torino	Chiapirone Adria fu *Giuseppe*, nubile, domiciliata a Torino
»	61 344	175 —	Unia Stefano Vincenzo, domiciliato a Genova	Unia Stefano di Vincenzo, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domiciliato a Genova

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 23 dicembre 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 0[0	58519	Schiaffino-Santiago Giacomo fu Giacomo, dom. in Genova . L.	7895 —
»	63738	Intestata come la precedente, dom. a Levanto (Genova) . . »	155 —
»	222638	Cardone Maria fu Francesco, moglie di De Cristofaro Francesco di Michelangelo, dom. in Catania. Vincolata . . . »	15.000 —
3,50 0[0	161741	Burdet Teresa di Natale, nubile, dom. a Crema (Cremona) . »	339 50
»	290336	Intestata come la precedente, fu Natale. Vincolata . . . . . »	311 50
Cons. 5 0[0	90122	Dusio Irma di Evasio, nubile, dom. a Casorzio Monferrato (Alessandria) . . . . »	150 —
3,50 0[0	352645 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Ferrero Francesco fu Giovanni, dom. a Torino . . . . » Per l'usufrutto: Burzio Paolina fu Michele.	350 —
Cons. 5 0[0	101923	Gamacchio Maria fu Emilio, minore, sotto la patria potestà della madre Moro Paola fu Gian Carlo, ved. Gamacchio, dom. in Genova . . . . »	50 —
»	101924	Gamacchio Carlo fu Emilio, ecc., come la precedente . . . »	50 —
»	101925	Gamacchio Giuseppe fu Emilio, ecc., come la predecente . »	50 —
»	105516	Montaguti Francesco fu Domenico, dom. a Marradi (Firenze). Vincolata . . . . »	40 —
»	122384	Rossi Maria-Vittoria di Giuseppe, moglie di Pozzo Giacomo fu Matteo, dom. a Genova. Vincolata . . . . »	5000 —
3,50 0[0	203259	Rizzo Elisabetta fu Antonino, moglie di Romeo Stefano, dom. a Palermo. Vincolata . . . . »	63 —
P. N. 5 0[0	19633	Ronca Felice fu Alessandro, dom. a Trenton (New York) . »	125 —
Cons. 5 0[0	237873	Maio Pasqualina di Giuseppantonio, nubile, dom. a Castelpoto (Benevento). Vincolata. . . . . »	400 —
»	8288 Polizza comb.	Campagna Luigi fu Cesidio, dom. a Sora (Caserta) . . . . . »	20 —
3,50 0[0	735371	Cella Riccardo, Clotilde, Antonio e Carlo fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Gianollo Adele ved. di Cella Giuseppe, dom. a Levanto (Genova) . . . . »	227 50
»	735372 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Intestata come la precedente. . . . » Per l'usufrutto: Gianollo Adele fu Francesco.	56 —
Cons. 4,50 0[0	49382	Congregazione di carità di Cantalupa (Torino) . . . . . »	18 —
3,50 0[0	8802	Pispico Luigi di Giovanni Leonardo, dom. in Poggiardo (Lecce). Vincolata . . . . »	59 50

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0/0 (1902)	735	Negri Ida fu Valentino, ved. di Pochintesta Ernesto, dom. a Torino . . . . . »	1828 —
Cons. 5 0/0	68929	Ciarfella Augusto di Giovanni, dom. a Toronto . . . . »	165 —
3 50 0/0	193410	Confraternita del SS.mo Sacramento della Villa di Calibano, frazione di Pesaro . . . . »	3 50
»	75081	Soriano Rosa fu Pietro, ved. di Napolitano Giuseppe, dom. a Baiano (Avellino) - Vincolata . . . . »	7 —
Cons. 4,50 0/0	49381	Congregazione di Carità di Tavernette (Torino). . . . . . . »	9 —
3 50 0/0	571248 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Sansone Marietta, Vincenzo, Gemma ed Antonio fu Rocco, minori sotto la patria potestà della madre Parrella Carmela di Vincenzo, ved. di Sansone Rocco, dom. a Laurenzana (Potenza) . . . . »	42 —
		Per l'usufrutto: Parrella Carmela di Vincenzo, ved. di Sansone Rocco, dom. in Laurenzana (Potenza)	
»	784162	Armillei Tullio fu Egisto, dom. a Corinaldo (Ancona) - Vincolata . . . . »	35 —

Roma, 31 dicembre 1922

Il direttore generale: GARBAZZI

Avviso che costituisce la rappresentanza del Banco di Sicilia nelle provincie di Alessandria, Ancona e Perugia.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del tesoro.

Si previene il pubblico che il Banco di Napoli, per interceduti accordi a norma dell'art. 9 del T. U. di legge sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, eserciterà, a mezzo dei propri Stabilimenti di Alessandria, Ancona e Perugia, la rappresentanza del Banco di Sicilia, e per lo effetto procederà al baratto dei biglietti emessi dall'Istituto rappresentato nei modi determinati dall'art. 8 del T. U. di legge, e, inoltre, opererà anche il cambio degli altri titoli che il Banco di Sicilia ha facoltà di emettere in forza del sopra citato T. U. di legge.

MINISTERO DELLA GUERRA

AVVISO.

Il Ministero della guerra porta a conoscenza delle Amministrazioni di giornali, riviste, ecc., che egli provvede direttamente per l'abbonamento ai detti periodici occorrenti per gli uffici, ed avverte che non si tiene obbligato a respingere quelli che gli pervenissero, e che non furono richiesti, e tanto meno pagarne il relativo importo.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 18 gennaio 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	137 99	Dinari	—
Londra	97 52	Corone jugoslave	—
Svizzera	391 50	Belgio	126 12
Spagna	—	Olanda	8 86
Berlino	0 095	Pesos oro	17 75
Vienna	0 03	Pesos carta	7 80
Praga	57 —	New York	21 —

Oro 405 20

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	75 52	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84 22	—

INSERZIONI

Banca milanese di credito

MILANO

Società anonima

Capitale versato L. 6.000.000

CONVOCAZIONE D'ASSEMBLEA

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 11 febbraio p. v. ore 10,30, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del bilancio 1922 con relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Nomina dei sindaci e determinazione del loro onorario.
3. Nomina di amministratori.

Ove occorresse una seconda convocazione, questa rimane fin da ora fissata per il successivo giorno 18 alla stessa ora e nello stesso luogo.

Per intervenire all'assemblea dovranno essere depositate le azioni cinque giorni prima presso la sede della Banca.

Milano, 15 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

6635 — A pagamento.

" LA FENICE „

Società anonima cooperativa di assicurazioni

SEDE: VENEZIA

I soci sono convocati in assemblea generale ordinaria il 18 febbraio 1923, a ore 14,30, nella sede sociale in Venezia, Campo dei Frari, nn. 2998-2999, per l'approvazione del bilancio 1922, modificazioni al o statuto sociale ed ulteriori deliberazioni.

Venezia, 15 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

6634 — A pagamento.

Banca di Legnano e Busto A.

Società anonima

Capitale sociale L. 20.000.000

SEDE SOCIALE LEGNANO

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria addì 10 febbraio 1923, alle ore 14, presso la sede sociale, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sulla gestione 1922.
2. Approvazione del bilancio esercizio 1922 e riparto degli utili.
3. Determinazione della retribuzione ai sindaci per l'anno 1923.
4. Nomina di 7 consiglieri d'amministrazione, 5 sindaci effettivi e 2 supplenti.

Andando deserta la prima assemblea, rimane fissata la seconda per il giorno 24 febbraio 1923 stessa ora e luogo.

Il deposito delle azioni dovrà effettuarsi 3 giorni netti prima dell'adunanza presso le Casse della Banca di Legnano e Busto A., in Legnano - Busto Arsizio - Milano - Castellanza - Parabiago - S. Vittore Olona - Rho e Busto Garolfo, nonchè presso il Credito italiano di Milano e la Banca di Gallarate in Gallarate.

Legnano, 17 gennaio 1923.

Il presidente.
Ing. comm. Gianfranco Tosi.

6637 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA
di bonifica del terzo bacino di S. Michele al Tagliamento

Sede in Venezia

Capitale L. 1.000.000 interamente versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 10 febbraio 1923, alle ore 10, presso la sede della Società a S. Benedetto, n. 3947 di Venezia, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

a) Relazione del Consiglio e dei sindaci sul bilancio sociale chiuso all'11 novembre 1922 e relative deliberazioni.
b) Presentazione ed approvazione del bilancio dell'esercizio 1922 e relative deliberazioni.
c) Nomina di amministratori.
d) Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
e) Determinazione del compenso ai sindaci.
f) Varie.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso il Credito industriale di Venezia o presso la Società non più tardi di cinque giorni interi non festivi prima di quello fissato per l'adunanza.

Nel caso che l'assemblea non potesse aver luogo per mancanza del numero legale resta fin d'ora fissata l'adunanza di seconda convocazione per il giorno 10 marzo 1923, alla stessa ora e nello stesso luogo.

Venezia, 16 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6659 — A pagamento.

S. A. I. T. I.

Società Anonima Italiana Tubi Isolanti

Capitale L. 1.200.000 - versato L. 800.000

Sede in BRESSO (Milano)

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 6 febbraio 1923, alle ore 16, in Milano, in una sala dello spettabile Credito Italiano (Direzione Centrale), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio chiuso al 30 giugno 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina del Consiglio di amministrazione dimissionario.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi.

Per poter intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno provvedere al deposito delle azioni presso la spettabile Banca Luigi Strada (Milano, piazza Paolo Ferrari, n. 8) entro il 30 gennaio 1923.

Milano, 17 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6661 — A pagamento.

COOPERATIVA DI CONSUMO
fra gli operai del Gaz San Paolo

I signori soci della Cooperativa di consumo fra addetti della Officina di produzione Gaz S. Paolo sono convocati in assemblea generale nei locali degli spogliatoi per il giorno 3 febbraio 1923, alle ore 15 precise in prima convocazione e per il giorno 10 febbraio in seconda convocazione alla medesima ora, per discutere:

All'ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione del bilancio annuale.
2. Sostituzione delle cariche sociali.
3. Varie ed eventuali.

Roma, 19 gennaio 1923.

Il presidente
Ricciotti.

6685 — A pagamento.

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 180,000,000

Prestito a premi riordinato Bevilacqua La Masa

Bollettino dell'estrazione in data 30 dicembre 1922

(20ª d'ordine progressivo)

	Quantità delle obbligazioni	Importo in lire italiane
1° premio di L. 30,000 fu vinto dalla serie 12298 n. 35	1	30.000
2° » » 1,500 » » 21477 » 75	1	1.500
3° » » 680 » » 7773 » 45	1	680
4° » » 100 » » 2386 » 42	1	100
5° » » 100 » » 21052 » 78	1	100
6° » » 100 » » 17098 » 36	1	100
7° » » 100 » » 3131 » 48	1	100
8° » » 100 » » 13072 » 57	1	100
Vinsero il premio di lire cinquanta le obbligazioni della serie 13690 portanti i seguenti numeri: 17 — 42 — 47 — 54 — 55 — 57 — 67 — 71 — 81 — 82	10	500
Totale dei premi . . .	18	33.180

Saranno rimborsate con lire dieci le obbligazioni portanti le seguenti serie e numeri:

SERIE	NUMERO dal	NUMERO al	Quantità delle Obbligaz.
249	1	100	100
330	1	23	99
»	25	100	
311	1	100	100
390	1	72	99
»	74	100	
433	1	87	99
»	89	100	
439	1	100	100
466	1	33	99
»	35	100	
574	1	100	100
745	1	55	99
»	57	100	
853	1	46	99
»	48	100	
936	1	100	100
1022	1	100	100
1215	1	30	99
»	32	100	
1233	1	88	99
»	90	100	
1304	1	86	99
»	88	100	
1471	1	7	99
»	9	100	
1604	1	100	100
1770	1	46	99
»	48	100	
1772	1	100	100
1795	1	7	98
»	9	69	
»	71	100	
1848	1	100	100
1908	1	100	100
1968	1	100	100
2256	1	100	100
2386	1	5	98
»	7	41	
»	43	100	
2451	1	100	100
2521	1	13	99
»	15	100	
2569	1	100	100
3087	1	100	100
3131	1	47	98
»	49	52	
»	54	100	
3215	1	100	100
3331	1	100	100
3432	1	100	100
3443	1	100	100
3946	1	66	99
»	68	100	
3968	1	100	100
4018	1	21	99
»	23	100	
4115	1	37	99
»	39	100	
4121	1	100	100
4236	1	21	99
»	23	100	
4250	1	89	99
»	91	100	
4342	1	62	99
»	64	100	
4370	1	100	100
4412	1	88	99
»	90	100	
4435	1	35	99
»	37	100	
4589	1	50	99
»	52	100	
4754	1	100	100
4807	1	49	99
»	51	100	
4831	1	100	100
4856	1	40	99
»	42	100	
4876	1	100	100
5303	1	46	99
»	48	100	
5486	1	100	100
5612	1	90	99
»	92	100	
5852	1	49	99
»	51	100	
5911	1	100	100
5934	1	100	100
6182	1	16	99
»	18	100	
6245	1	100	100
6272	1	100	100
6408	1	100	100
6479	1	100	100
6499	1	91	99
»	93	100	
6632	1	100	100
6753	1	89	99
»	91	100	
6760	1	100	100
6802	1	100	100
6894	1	17	99
»	19	100	
6920	1	100	100
6924	1	100	100
6938	1	11	99
»	13	100	
6993	1	14	99
»	16	100	
7166	1	100	100
7171	1	67	99
»	69	100	
7238	1	100	100
7512	1	40	99
»	42	100	
7712	1	100	100
7728	1	100	100
7773	1	44	98
»	46	73	
»	75	100	
7871	1	100	100
7885	1	35	99
»	37	100	
7997	1	100	100
8009	1	84	99
»	86	100	
8183	1	93	99
»	95	100	
8214	1	100	100
8216	1	58	99
»	60	100	
8244	1	32	99
»	34	100	
8245	1	100	100
8365	1	15	99
»	17	100	
8441	1	23	99
»	25	100	
8642	1	100	100
8648	1	63	99
»	65	100	
8653	1	80	99
»	82	100	
8720	1	13	99
»	15	100	
8755	1	97	99
»	99	100	
8778	1	100	100
8868	1	48	99
»	50	100	
8945	1	100	100
9124	1	50	99
»	52	100	
9266	1	100	100
9272	1	100	100
9273	1	100	100
9390	1	68	99
»	70	100	
9114	1	93	99
»	95	100	
9517	1	91	99
»	93	100	
9309	1	54	99
»	56	100	
9741	1	36	99
»	38	100	
9766	1	100	100
9792	1	100	100
9832	1	39	99
»	41	100	
10015	1	100	100
10023	1	100	100
10094	1	100	100
10232	1	66	99
»	68	100	
10288	1	19	99
»	21	100	
10314	1	66	99
»	68	100	
10325	1	26	99
»	28	100	
10389	1	8	99
»	10	100	
10416	1	100	100
10444	1	11	98
»	13	14	
»	16	100	
10763	1	100	100
10808	1	100	100
10814	1	70	99
»	72	100	
10820	1	100	100
10841	1	71	99
»	73	100	
10880	1	100	100
10905	1	18	99
»	20	100	

SERIE	NUMERO dal	NUMERO al	Quantità delle obbligaz.
10956	1	100	100
10016	2	100	99
11171	1	13	99
»	15	100	
11219	1	100	100
11385	1	100	100
11691	1	17	99
»	19	100	
11773	1	100	100
11796	1	21	99
»	23	100	
11872	1	100	100
12052	1	100	100
12112	1	55	99
»	57	100	
12280	1	100	100
12286	1	12	99
»	14	100	
12298	1	34	98
»	36	81	
»	83	100	
12300	1	87	99
»	89	100	
12374	1	100	100
12390	1	28	99
»	30	100	
12446	1	100	100
12684	1	6	99
»	8	100	
12778	1	100	100
12974	1	100	100
13072	1	56	99
»	58	100	
13240	1	100	100
13443	1	100	100
13568	1	37	99
»	39	100	
13614	1	100	100
13690	1	16	89
»	18	41	
»	43	46	
»	48	53	
»	56	—	
»	58	66	
»	68	70	
»	72	80	
»	83	95	
»	97	100	
13745	1	72	99
»	74	100	
13795	1	40	99
»	42	100	
13911	1	100	100
13913	1	24	99
»	26	100	
14087	1	100	100
14141	1	100	100
14176	1	50	99
»	52	100	
14244	1	100	100
14268	1	100	100
14326	1	78	99
»	80	100	
14314	1	41	99
»	43	100	
14347	1	41	99
»	43	100	

SERIE	NUMERO dal	NUMERO al	Quantità delle obbligaz.
14567	1	96	99
»	93	100	
14587	1	100	100
14812	1	91	99
»	93	100	
14839	1	21	99
»	23	100	
14853	1	100	100
15109	1	100	100
15329	1	100	100
15333	1	86	99
»	88	100	
15403	1	100	100
15523	1	100	100
15563	1	100	100
15749	1	100	100
15830	1	100	100
15968	1	67	99
»	69	100	
15952	1	100	100
16020	1	100	100
16076	1	100	100
16515	1	62	99
»	64	100	
16325	1	11	99
»	13	100	
16536	1	100	100
16603	1	90	99
»	92	100	
16860	1	42	98
»	44	54	
»	56	100	
17047	1	11	99
»	13	100	
17071	1	39	99
»	41	100	
17096	1	35	98
»	37	95	
»	97	100	
17133	1	100	100
17221	1	100	100
17225	1	100	100
17314	1	100	100
17401	1	100	100
17587	1	96	99
»	98	100	
17904	16	—	17
»	28	—	
»	33	—	
»	35	—	
»	53	—	
»	63	67	
»	72	—	
»	73	—	
»	77	—	
»	81	—	
»	85	—	
»	89	—	
»	100	—	
17954	1	60	99
»	62	100	
17952	1	39	99
»	41	100	
18000	1	100	100
18042	1	58	99
»	60	100	
18083	1	100	100
18263	1	48	99
»	50	100	

SERIE	NUMERO dal	NUMERO al	Quantità delle obbligaz.
18504	1	100	100
18709	1	100	100
18745	1	40	99
»	42	100	
18754	1	3	99
»	5	100	
18738	1	100	100
18780	1	53	99
»	55	100	
18816	1	73	99
»	75	100	
18832	1	100	100
18835	1	80	99
»	82	100	
18853	1	100	100
18885	1	45	99
»	47	100	
18979	1	—	99
»	3	100	
19489	1	15	99
»	17	100	
19511	1	46	99
»	48	100	
19661	1	100	100
19386	1	46	99
»	48	100	
19702	1	60	99
»	62	100	
18772	1	100	100
19930	2	100	99
19937	1	100	100
20032	1	100	100
20053	1	75	99
»	77	100	
20090	1	86	99
»	88	100	
20104	1	100	100
20126	1	100	100
20250	1	89	99
»	91	100	
20314	1	91	99
»		100	
20340	1	48	99
»	50	100	
20380	1	34	99
»	36	100	
20391	1	100	100
20583	1	100	100
20804	1	—	99
»	3	100	
20865	1	68	99
»	70	100	
20921	1	100	100
20969	1	44	99
»	46	100	
20988	1	100	100
21015	1	56	99
»	58	100	

SERIE	NUMERO dal	NUMERO al	Quantità delle obbligaz.
21046	1	53	99
»	55	100	
21052	1	77	98
»	79	85	
»	87	100	
21103	1	22	99
»	24	100	
21298	1	100	100
21300	1	100	100
21420	1	100	100
21447	1	92	99
»	94	100	
21477	1	50	98
»	52	74	
»	76	100	
21483	1	43	99
»	45	100	
21494	1	43	99
»	45	100	
21643	1	62	99
»	64	100	
21807	1	100	100
21900	1	25	99
»	27	100	
22072	1	45	99
»	48	100	
22186	1	100	100
22274	1	100	100
22545	1	100	100
22579	1	100	100
22648	1	59	99
»	61	100	
22719	1	75	99
»	77	100	
22824	1	100	100
23107	1	17	99
»	19	100	
23119	1	22	99
»	24	100	
23401	1	100	100
23434	1	100	100
23561	1	100	100
23779	1	100	100
23806	1	47	99
»	49	100	
23849	1	3	99
»	5	100	
23965	2	100	99
24054	1	100	100
24306	1	36	99
»	38	100	
24309	1	100	100
24435	1	100	100
24723	1	95	99
»	97	100	
24893	1	100	100
24924	1	96	99
»	98	100	

Totale dei rimborsi n. 27.532 per Lit. 275,520.
Totale delle obbligazioni estratte n. 27.570 per Lit. 8,700.

Avvertenza. — La presentazione delle suddescritte obbligazioni sorteggiate, tanto per il semplice rimborso, quanto con premio, avrà principio un mese dopo l'estrazione, e cioè il 1° febbraio

1923, presso la Banca d'Italia, quelle con rimborso saranno pagate all'atto della presentazione, quelle con premio, dopo compiute le prescritte verifiche e formalità.

Le obbligazioni che non venissero presentate per il pagamento del premio o del rimborso entro cinque anni da oggi e cioè a tutto il 19 gennaio 1928, saranno prescritte a sensi di legge.

Roma, 19 gennaio 1923.

BANCA D'ITALIA

amministratrice del Prestito a premi riordinato Bevilacqua La Masa.

6582 — A pagamento.

Banca cooperativa popolare di piccolo credito

Società anonima cooperativa
a capitale illimitato

Avviso di convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede sociale, in via dei Pontefici n. 57, piano 1°, per domenica 4 febbraio prossimo, alle ore 9 antimeridiane, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Modificazione allo statuto sociale.

Qualora nella prima convocazione non si raggiungesse il numero legale dei soci, l'assemblea si riunirà, in seconda convocazione, alle ore 10 dello stesso giorno e negli stessi locali e ciò a norma dell'art. 31 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea è necessario depositare, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, le proprie azioni presso la Banca L. Lorenzi e C.i, via Propaganda n. 8, ritirando analoga ricevuta, la quale servirà come biglietto d'invito all'assemblea stessa.

Roma, 18 gennaio 1923.

6663 — A pagamento.

Società meridionale lampade elettriche

Anonima per azioni
Santa Maria Capua Vetere

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 5 febbraio per le ore 9 in prima convocazione e 11 in seconda nella sede sociale per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione sulla condizione finanziaria ed economica della Società.
2. Aumento di capitale e subordinatamente liquidazione della Società ed eventuale nomina di uno o più liquidatori.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare entro il 31 c. m. i certificati provvisori delle azioni possedute.

Santa Maria Capua Vetere, 16 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6665 — A pagamento.

Società Umbro-Marchigiana
per l'esercizio dell'industria agricola

SEDE IN PERUGIA

In esecuzione delle deliberazioni adottate dall'assemblea generale degli azionisti del 15 gennaio corrente, gli azionisti della Società Umbro-Marchigiana per l'esercizio dell'industria agricola, sono nuovamente convocati in assemblea generale ordinaria in Roma, presso l'Istituto italiano di credito marittimo, via della Vite n. 7, pel giorno 15 febbraio 1923, alle ore 14.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio chiuso il 31 ottobre 1922.
4. Determinazione del dividendo e dell'epoca del pagamento del medesimo.
5. Nomina di consiglieri di amministrazione.
6. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1922-923 e determinazione dell'indennità ai sindaci effettivi.

Il deposito delle azioni al portatore per intervenire all'adunanza dovrà essere fatto presso la sede della Società in Perugia.

Perugia, 17 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6666 — A pagamento.

Società anonima fra produttori di frutta ed erbaggi

Venezia

Ordine di convocazione assemblea straordinaria

I soci della Società anonima cooperativa fra produttori frutta ed erbaggi sono invitati ad una assemblea straordinaria nel giorno 4 febbraio 1923, per deliberare intorno al seguente

Ordine del giorno:

Aggiunte sotto indicate al titolo VI dello statuto approvato dal tribunale civile e penale di Venezia con decreto 10 maggio 1912, rogiti notaio Buttaro dott. cav. Francesco, modificata la denominazione sociale con provvedimento del tribunale civile e penale di Venezia in data 4 giugno 1920, n. 5884, a rogiti notaio dott. Lazzaro Levi.

Art. 47 — Le assemblee ordinarie verranno convocate annualmente per la normale approvazione dei bilanci per due anni consecutivi nella località di Tre Porti e successivamente a turno nelle località di Tre Porti, Burano, Venezia.

A norma dell'art. 44 dello statuto l'assemblea sarà valida in prima convocazione quando siano presenti una metà più uno dei soci inscritti, in caso contrario resta convocata otto giorni dopo e sarà valida con qualunque numero di presenti ed a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio d'amministrazione.

6677 — A pagamento.

Società anonima
Alberghi e Ristoranti Cooperativi
fra i lavoranti d'albergo e mensa e consumatori

ROMA

I signori azionisti sono invitati all'assemblea straordinaria che si terrà lunedì 5 febbraio 1923, alle ore 15,30 in via della Salaria Vecchia n. 24, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni del Consiglio d'amministrazione.
2. Elezione del nuovo Consiglio.

Andando deserta la prima resta stabilito per l'adunanza di 2ª convocazione il giorno 8 dello stesso mese ed ora.

Roma, 17 gennaio 1923.

Pel Consiglio d'amministrazione
Leprotti Renato.

6686 — A pagamento

LLOYD MEDITERRANEO
Società italiana di navigazione

Capitale sociale . . . . . . Lit. 54.000.000
Emesso e versato . . . . » 12.000.000

Anonima

Sede in Roma

Si informano i signori possessori delle obbligazioni della nostra Società che, a partire dal 17 gennaio c. a., presso tutte le sedi ed Agenzie in Italia della Spett. Banca commerciale italiana e dello Spett. Credito italiano, verranno rimborsate, in ragione al loro

valore nominale di Lit. 1000, le obbligazioni finora sorteggiate, ed inoltre verranno pagate le cedole scadute come segue.

Obbligazioni al portatore

Ced. nn. 1, 2, 3 (valore obbligazione Lit. 1000 - interesse 5 1/2 0/0 annuo) per ciascuna cedola unitaria . . . . Lit. 27 50

Ced. nn. 4, 5, 6, 7. Id. id. come sopra . . . . . Lit 27 50
Meno: Tassa del 15 0/0 di cui al R. decreto-legge n. 493 del 22 aprile 1920 . » 4 12
Lit. 23 38

Ced. nn. 8, 9 (valore obbligazione ridotto in seguito al concordato a Lit. 700, con aumento dell'interesse al 6 0/0 annuo): per ciascuna cedola unitaria . . . Lit. 21 —
Meno: Tassa del 15 0/0 come sopra . . . » 3 15
Lit 17 85

Obbligazioni nominative

Ced. nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, (valore obbligazione Lit. 1000 - interesse 5 1/2 0/0 annuo): per ciascuna cedola unitaria . . . . . Lit. 27 50

Ced. nn. 8, 9 (valore obbligazione ridotto in seguito al concordato a Lit. 700 con aumento dell'interesse al 6 0/0 annuo): per ciascuna cedola unitaria . . . . . Lit. 21 —

Per le cedole dei certificati quintupli e decupli il pagamento verrà fatto in proporzione.

Rimborso tassa di negoziazione

Ai possessori di cedole nominative verrà rimborsata la differenza tassa di negoziazione nella misura di:

Lit. 0,10 per ogni mese maturato dalla data in cui il titolo è stato reso nominativo, per ogni cedola unitaria, fino a quella numero 7 compresa.

Lit. 0,105 per ogni mese maturato, dalla data in cui il titolo è stato reso nominativo, per le cedole n. 8 e 9.

Per le cedole dei certificati quintupli e decupli, il rimborso verrà fatto in proporzione.

Stampigliatura dei certificati

In conseguenza delle modifiche apportate dal concordato al capitale sociale, al valore nominale delle obbligazioni, al a misura dell'interesse ed al piano di ammortamento, gli obbligazionisti che si presenteranno agli sportelli delle predette Banche per l'incasso delle cedole, dovranno esibire i loro certificati per la necessaria stampigliatura degli stessi.

Genova, 15 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6662 — A pagamento.

PROVINCIA DI PIACENZA

Costruzione della strada Bardi-Borgotaro
(Strada di serie n. 189 - legge 23 luglio 1881, n. 333)

2° gruppo lavori

Avviso d'asta ad unico incanto ed a termini abbreviati per l'eseguimento dei lavori e delle provviste attinenti alla costruzione del tratto di strada compreso fra la mulattiera Bardi-Ponticella sul Ceno ed il 2° Ponte sul Rio Barzia (escluso) e più precisamente fra le sezioni 58 e 123 del 1° tronco della strada Bardi-Borgotaro, dal Rio dei Galli al Molino dei Monti

La R. Commissione straordinaria per la provincia di Piacenza:

Vista la deliberazione 8 aprile 1922 dell'on. Consiglio provinciale, vistata dal R. prefetto con atto 7279 div. 4 in data 28 giugno 1922;

Vista la nota 213 in data 28 aprile 1922 dell'ispettore superiore del VII compartimento del Genio civile;

Vista la propria deliberazione 30 dicembre 1922;

Rende noto:

Alle ore 10 del giorno 29 gennaio 1923, in una sala degli Uffici provinciali, posti nel palazzo al n. 50 di via Garibaldi, avanti al sottoscritto presidente, o ad un suo rappresentante, si addiverrà ad asta ad unico incanto, per dare in appalto i lavori sottoindicati:

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87, lettera a, del regolamento di contabilità generale 4 maggio 1885, n. 3074, cioè mediante offerte segrete stese su carta da bollo da due lire, da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiederà all'asta, per mezzo della posta, ovvero consegnandole precedentemente o facendole consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Il ribasso dovrà farsi sui prezzi indicati nel presente avviso, in misura di un tanto per cento applicabile indistintamente a tutti i lavori sia a corpo che a misura, e dovrà essere incondizionato ed espresso, oltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'asta sarà definitiva e sarà aggiudicata al miglior offerente quand'anche vi sia un solo concorrente, sempreché si sia superata la cifra di ribasso stabilita nella propria scheda dell'Amministrazione.

L'Amministrazione provinciale si riserva di fissare il giorno della consegna, in relazione alle disposizioni delle superiori autorità.

Per essere ammesso all'asta, ogni concorrente dovrà presentare, non più tardi delle ore 12 del giorno 27 corrente mese

1° certificato penale e altro di moralità, rilasciato da non più di 4 mesi prima del giorno dell'asta, il primo dal tribunale del luogo di nascita, e il secondo dal sindaco del luogo di domicilio;

2° certificato di idoneità all'eseguimento dei lavori di cui trattasi, rilasciato dal prefetto o sottoprefetto, di data non anteriore a 6 mesi.

3° dichiarazione in carta libera con cui il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbonsi eseguire i lavori, di aver presa conoscenza delle cognizioni locali, nonchè di tutte le condizioni generali e speciali, e di avere giudicati i prezzi nel loro complesso rimunerativi tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Non ostante la presentazione dei documenti sopra indicati, l'Amministrazione si riserva la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli sieno rese note le ragioni del provvedimento.

Oltre alle condizioni portate dal capitolato generale e speciale d'appalto, ed in quanto non siano ai medesimi contrarie, l'appaltatore sarà vincolato alla piena osservanza di tutte le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1865 allig. *F*, nel capitolato generale e nel regolamento per la contabilità, direzione e collaudazione dei lavori per conto dello Stato.

Colla presentazione dell'offerta, il concorrente dovrà esibire la ricevuta del deposito, fatto alla Cassa provinciale, della cauzione provvisoria di cui alla seguente tabella.

Il deliberatario dovrà, prima della stipulazione del contratto, presentare il supplente o fideiussore, e provvedere alla regolare costituzione della cauzione definitiva, come è detto nel capitolato, presso la Cassa depositi e prestiti; o dovrà in seguito presentarsi alla divisione amministrativa della Provincia, per la stipulazione del contratto, nel tempo e nei modi prescritti dal capitolato.

Il contratto però non sarà valido se non dopo approvato dalla competente autorità

I capitolati regolatori dell'appalto trovansi esposti, nelle ore di ufficio, presso la divisione amministrativa della Provincia.

Tutte le spese per l'asta, stipulazione del contratto, registro, bolli, copie ed altro, secondo gli ordinamenti dell'Amministrazione

appaltante, sono a carico dell'appaltatore il quale dovrà eleggere domicilio in Piacenza

Indicazioni dei lavori

Costruzione del tratto di strada compreso fra la mulattiera Bardi-Ponticella sul Ceno ed il seco de ponte sul Rio Barzia (escluso) e più precisamente fra le sezioni 58 e 123 del primo tronco della strada Bardi-Borgotaro, dal Rio dei Galli al Molino dei Monti.

Cauzione provvisoria L. 8600.

Importo dei lavori L. 255.250.

Piacenza, 16 gennaio 1923.

Il presidente
della R. Commissione straordinaria
avv. Giuseppe Calda.

Avv. Alberici
segretario generale.

6657 — A pagamento.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA

APPALTO

per la manutenzione delle strade provinciali e consorziali della provincia di Venezia

AVVISO D'ASTA

In esecuzione delle deliberazioni 14 dicembre 1922, n. 8069 e 28 ottobre 1922, n. 1645, della Deputazione provinciale, vistate dal Regio prefetto di Venezia in data 8 dicembre 1922, coi numeri 30958 e 30959, div. IV, si rende noto che nel giorno 3 febbraio 1923, alle ore 10, nella sala della Deputazione provinciale di Venezia innanzi al sottoscritto, od in caso di suo impedimento od assenza a chi ne farà le veci, si procederà all'incanto, a schede segrete, per l'appalto della manutenzione relativamente all'anno 1923 delle strade seguenti:

Lotto 1.

Strade provinciali del distretto di Portogruaro, a base d'appalto L. 102.500.

Lotto 2.

Strade provinciali del distretto di San Donà di Piave, a base d'appalto L. 108.500.

Lotto 3.

Strade provinciali del distretto di Mestre, a base d'appalto L. 294.700.

Lotto 4.

Strade provinciali del distretto di Mirano, a base d'appalto L. 132.500.

Lotto 5.

Strade provinciali del distretto di Dolo, a base di appalto L. 153.260.

Lotto 6.

Strada consorziale Ceggia-Torre di Mosto-Caorle, a base di appalto L. 102.000.

Lotto 7.

Strada consorziale Caorle-Portogruaro, a base di appalto L. 49.000.

Lotto 8.

Strada consorziale Cona-Agna, a base d'appalto L. 25.700.

L'appalto è regolato dai capitolati compilati dall'Ufficio tecnico provinciale, visibili presso la segreteria della Deputazione provinciale di Venezia, nelle ore d'ufficio.

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87, lettera *a*, del regolamento di contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074, mediante offerte segrete da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire in piego sigillato al sottoscritto, per mezzo della posta, ovvero consegnandole personalmente, o facendole consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

L'aggiudicazione, che avrà luogo definitivamente al detto primo ed unico incanto, seguirà a favore di chi avrà fatta l'offerta più vantaggiosa, che sia incondizionata e che abbia almeno raggiunto la cifra di ribasso esposta per ciascun lotto nella scheda della stazione appaltante e non superata la cifra di ribasso massimo contenuta nella scheda stessa.

Le offerte in carta da bollo da L. 2,40 debitamente suggellate e sottoscritte dovranno contenere la indicazione chiara e precisa del ribasso percentuale, giusta i relativi capitolati speciali d'appalto, ribasso da indicarsi in cifre ed in lettere per ciascuna strada senza riserve o condizioni.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno produrre in piego separato la quietanza, colla distinzione per ogni singolo lotto, la quale comprovi il deposito stabilito dal relativo capitolato da effettuarsi presso l'economo d'ufficio e presentare i documenti contemplati all'art. 4 del capitolato stesso.

Si richiamano, per le Società cooperative, le disposizioni delle leggi vigenti.

Tutte le spese inerenti all'asta e agli atti successivi sono a carico dei deliberatari.

Il presidente
dott. Francesco Saccardo.

Il segretario generale
avv. S. Magrini.

6679 — A pagamento.

COMUNE DI RIETI

Costruzione dell'edificio per il R. liceo-ginnasio e per la R. scuola tecnica

Appalto del primo lotto dei lavori di falegnameria

Avviso di secondo esperimento d'asta

Essendo andato deserto l'incanto indetto con manifesto del 2 novembre 1922 per l'appalto del primo lotto dei lavori di falegnameria occorrenti per il costruendo edificio del R. liceo-ginnasio e R. scuola tecnica, si rende noto che alle ore 11 ant. del giorno 10 febbraio 1923, innanzi il sottoscritto commissario prefettizio, o chi per esso, in questa sede municipale, si procederà anche in confronto di un solo concorrente, ad unico e definitivo esperimento d'asta, col metodo dei partiti segreti, ai termini degli articoli 87 lettera *a*) e 90 del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, in base al prezzo presuntivo di L. 90.739, e con le norme di cui all'art. 80 e seguenti del regolamento medesimo.

Le schede di offerta, scritte su carta da bollo da L. 2,40 debitamente sottoscritte agli offerenti e suggellate, dovranno consegnarsi prima dell'ora suindicata, alla segreteria comunale, o durante il tempo indicato dall'art. 89 del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, all'autorità che presiede all'incanto, e dovranno contenere oltrechè in cifre, anche in tutte lettere sotto pena di nullità, la indicazione chiara e precisa del ribasso percentuale che si intende offrire sul prezzo di appalto.

A ciascuna scheda si dovranno unire le ricevute rilasciate dal tesoriere comunale comprovanti il deposito della somma di lire 4000 per cauzione provvisoria dell'appalto ed il deposito di lire 2000 per le spese d'asta, contratto, registro, ecc., che sono a totale carico dell'aggiudicatario definitivo.

Saranno trattenuti soltanto i depositi dell'aggiudicatario medesimo.

La cauzione definitiva è stabilita nel ventesimo della somma per la quale avvenne l'aggiudicazione, e potrà essere costituita in numerario od in cartelle del debito pubblico italiano, al valore di borsa nel giorno del deposito.

La cauzione definitiva dovrà essere versata, sotto pena di perdere quella provvisoria, e di decadere da tutti i diritti derivanti dal deliberamento, nella cassa comunale all'atto della stipulazione del contratto di appalto.

Ogni concorrente, per essere ammesso all'asta, non più tardi delle ore 14 del giorno 2 febbraio 1923 dovrà presentare alla segreteria comunale i seguenti documenti:

1° l'attestato penale ed il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati dalle competenti autorità e legalizzati nelle forme prescritte;

2° un certificato d'idoneità tecnica, rilasciato da RR. prefetti o da sottoprefetti del luogo ove il concorrente ha eseguito per proprio conto, o diretto per conto altrui, lavori pubblici o pri-

vati analoghi a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri avere egli dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori.

Per ottenere il certificato di idoneità il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta rilasciato dall'ingegnere che diresse i lavori, il quale dovrà nell'attestato specificare oltre la enunciazione dei lavori ed il loro ammontare, l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti ed accennare altresì se lo furono regolarmente e con buon risultato e se dettero luogo o no a liti fra l'amministrazione e l'appaltatore.

L'attestato verrà ricordato nel certificato del prefetto o sottoprefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

3. Una dichiarazione, in carta da bollo da L. 2,40, di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori e di avere presa conoscenza del capitolato d'appalto, delle condizioni locali, dei campioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influenza sulla esecuzione dell'opera, sui prezzi e sulle condizioni contrattuali, nonchè di avere esaminati i singoli prezzi unitari e di averli giudicati rimunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per offrire.

Non ostante la presentazione dei documenti indicati ai nn 1, 2 e 3 l'Amministrazione si riserva la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che lo escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

Le schede che non fossero redatte o corredate nel modo sopra indicato, o non fossero presentate entro il termine stabilito non saranno prese in considerazione.

L'aggiudicatario all'atto della stipulazione del contratto dovrà a' termini dell'art. 9 del capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici in data 28 maggio 1895, modificato con decreto 3 novembre 1900, presentare un supplente fornito dei documenti prescritti ai nn. 1 e 2 (attestato penale, certificato di moralità e certificato di idoneità tecnica).

I lavori dovranno essere cominciati appena ne sarà data la consegna con regolare verbale e saranno proseguiti con alacrità e senza interruzione alcuna.

Gli infissi di finestre dovranno essere consegnati ed in tutto pronti per la posa in opera, improrogabilmente, entro giorni 100 a partire dalla data della consegna e gli infissi di porte entro 150 giorni a partire dalla data stessa.

Il progetto dei lavori ed il capitolato speciale di appalto sono ostensibili in questa segreteria comunale nei giorni feriali dalle 8 alle 14 e nei festivi dalle 10 alle 13.

Rieti, 14 gennaio 1923.

Il commissario prefettizio
G. Marano.

Il segretario capo
G. Cenciotti.

6843 — A pagamento.

PROVINCIA DI CATANIA

MUNICIPIO DI RANDAZZO

AVVISO D'ASTA

ad unico esperimento con aggiudicazione definitiva per il civico acquedotto

Si fa noto al pubblico che nel giorno 15 febbraio 1923, alle ore dieci, in una sala di questo palazzo comunale, innanzi al sindaco, o chi per esso, si procederà all'appalto del completamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto d'acqua potabile per la città di Randazzo.

L'importo complessivo del progetto è di L. 1.193.000, diviso in tre lotti.

La gara avverrà per il primo lotto, che è di L. 389.000: però se un mese prima dello scadere del termine pel completamento del lotto appaltato, nè il Comune, nè l'Impresa avranno denunziato il contratto, questo s'intende rinnovato pel lotto successivo, che è di L. 422.000, e detta rinnovazione può avvenire anche per il terzo lotto, che è di L. 382.000

L'incanto avrà luogo a termini dell'art. 87, lettera A, del regolamento della contabilità generale dello Stato del 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire, in piego sigillato, al sindaco di Randazzo, per mezzo della posta, ovvero consegnandola personalmente, o facendola consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta, avvertendo che l'aggiudicazione definitiva avverrà anche che si presenti una sola offerta.

Coloro i quali vorranno offrire al detto appalto dovranno presentare la loro offerta in carta bollata da L. 2, debitamente scritta, sottoscritta e suggellata, contenente l'offerta di ribasso, la quale, oltrechè in cifre, dovrà essere riportata in tutte lettere, a pena di nullità.

Per essere ammessi all'asta dovrà, ciascun concorrente, presentare almeno tre giorni prima dell'asta i seguenti documenti:

a) una dichiarazione in carta bollata da lire una con cui ricorrente attesti di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, delle cave nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire su tutta l'esecuzione dell'opera, e di aver giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, rimunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

b) un certificato d'idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo dove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati della stessa natura (conduttura d'acqua) nel quale si assicuri aver egli dato prova di perizia e di soddisfacente pratica nell'eseguimento o nella direzione dei detti lotti. Per quanto concerne il certificato anzidetto valgono tutte le norme prescritte dal capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici del 28 maggio 1895, le quali si intendono richiamati nel presente avviso d'asta;

c) certificati di moralità e di penalità, non anteriori a quattro mesi al giorno della data fissata per l'asta, rilasciati dalle competenti autorità;

I documenti presentati dal concorrente riuscito aggiudicatario definitivo dell'appalto dovranno essere allegati in copia al verbale di deliberamento e farne parte integrante.

Non ostante la presentazione dei documenti suindicati, l'Amministrazione comunale si riserva la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

Le offerte dovranno farsi col ribasso del tanto per cento sul prezzo di appalto, applicabile a tutti indistintamente i lavori, senza alcuna circostanza condizionale od eccezione.

Ogni concorrente dovrà presentare, a parte, e contemporaneamente all'offerta, una ricevuta della tesoreria comunale di Randazzo, o una dichiarazione provvisoria di una delle sezioni della tesoreria provinciale del Regno, comprovante di aver fatto il deposito provvisorio di L. 13.000.

Espletate tutte le operazioni dell'asta sarà autorizzato lo svincolo di tutte le cauzioni provvisorie e sarà trattenuto soltanto quella del concorrente aggiudicatario.

La stipulazione del contratto d'appalto dovrà avvenire entro 10 giorni dall'avvenuta aggiudicazione.

Al momento della stipulazione del contratto dovrà prestarsi la cauzione definitiva, la quale è fissata ad un ventesimo dell'ammontare dell'appalto al netto di ribasso d'asta, e dovrà essere data in numerario, in biglietti di Stato o in biglietti di Banca, accettato come denaro nelle Casse dello Stato, o in rendita del Debito pubblico al portatore, al corso di Borsa del dì del deposito

La cauzione suddetta dovrà essere dall'appaltatore depositata nella Cassa del Comune che, a spese dell'appaltatore, verrà depositata subito nella Cassa depositi e prestiti.

In caso di ritardo e di rifiuto alla stipulazione del contratto o

alla prestazione della suddetta cauzione, l'aggiudicatario soggiacerà alla perdita della cauzione provvisoria ed a tutte le spese inerenti all'aggiudicazione, nonchè a tutte le conseguenze di un nuovo esperimento d'asta, senza bisogno di alcun atto che lo costituisca in mora.

L'appaltatore all'atto della stipulazione del contratto dovrà presentare un idoneo supplente o fideiussore solidale obbligato, il quale dovrà presentare gli stessi certificati d'idoneità sopra richiesti per l'appaltatore.

Tanto l'appaltatore quanto il supplente dovranno eligere domicilio legale in Randazzo.

Il capitolato e tutti i documenti inerenti allo appalto sono visibili presso la segreteria comunale di Randazzo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 13.

Le spese tutte inerenti all'appalto, di stampa, bollo, registro, copie del contratto, ecc., sono a carico dell'appaltatore.

Randazzo, 25 dicembre 1922.

Il sindaco
cav. Castorina Salvatore.

Il segretario
cav. F. Romeo.

6644 — A pagamento.

REGNO D'ITALIA

MUNICIPIO DI FERRARA

Affitto della macelleria comunale

Avviso per unico incanto

Alle ore 10 del giorno di martedì 6 febbraio 1923, in questa residenza municipale, avanti il sottoscritto sindaco, od un suo rappresentante, si procederà, mediante asta pubblica e con le norme prescritte dall'art. 87, comma a), del vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato, all'affittamento della macelleria suindicata.

AVVERTENZE

La gara sarà aperta ad aumentare il canone annuo d'affitto di L. 16,000.

La gara si terrà ad offerte segrete incondizionate scritte in carta da bollo da L. 2,40 da presentarsi all'asta, debitamente firmate e suggellate, contenenti l'indicazione dell'aumento percentuale che l'aspirante offre sulla corrisposta d'affitto di cui sopra.

Tali offerte potranno anche essere trasmesse in piego sigillato ed a mezzo postale all'autorità che presiede all'asta ovvero consegnate personalmente o fatte consegnare non più tardi del giorno 5 febbraio 1923 nelle ore di ufficio.

Il contratto d'affitto sarà duraturo dal 1° marzo 1923 alla fine di febbraio 1926 alle condizioni risultanti dal capitolato visibile nella segreteria municipale ogni giorno nelle ore d'ufficio.

Anche nel caso venisse presentata una sola offerta, sarà dichiarato, seduta stante, deliberatario definitivo ad unico incanto, l'aspirante che avrà offerto il maggior aumento percentuale sul prezzo sopra indicato, purchè l'offerta non sia inferiore al limite stabilito nella scheda d'ufficio, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Per quanto riguarda le offerte per persona da nominare si richiamano le disposizioni dell'art. 92 del citato regolamento.

Per l'ammissione all'incanto potranno richiedersi documenti di data recente, comprovanti la moralità ed idoneità degli aspiranti.

Ne saranno esclusi coloro che hanno questioni pendenti con l'Amministrazione comunale o che sono debitori di quote d'affitto arretrate.

Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal deposito di L. 1000 in numerario per le spese ed i diritti d'asta e di contratto.

A garanzia provvisoria dell'offerta ciascun aspirante dovrà depositare, nella Cassa del Comune, previo ritiro dell'ordine relativo della ragioneria municipale, la somma di L. 5000, in numerario, o in titoli del Debito pubblico italiano al portatore, da calcolarsi al valore di Borsa, od esibirne la prova al presidente dell'asta all'atto in cui gli consegna la scheda.

Non saranno ammessi alla gara coloro che non esibiscono la prova dell'eseguito deposito di garanzia presso la Cassa comunale.

Appena proclamato il risultato dell'asta sarà restituito a ciascun concorrente il deposito eseguito, ad eccezione di quello fatto da chi sarà rimasto aggiudicatario, a cui verrà riconsegnato dopo prestata la cauzione definitiva.

L'aggiudicazione è subordinata all'approvazione degli atti per parte del Consiglio comunale e dell'Autorità superiore.

Alla stipulazione del formale contratto il deliberatario dovrà prestarsi entro tre giorni da quello di aggiudicazione ed in difetto cadrà a favore del Comune il deposito di provvisoria garanzia e l'Amministrazione si riterrà sciolta da ogni impegno verso l'assuntore che risponderà dei danni e delle spese.

Tutte le spese d'asta, di stipulazione, i diritti di segreteria ecc., saranno a carico del deliberatario.

Ferrara, 19 gennaio 1923.

Il sindaco
R. Caretti.

Il segretario generale
C. Baruffaldi.

6668 — A pagamento.

COMUNE DI BITONTO

Fognatura di via San Luca

Avviso d'asta definitiva

Si rende noto che nell'incanto tenutosi il 5 corrente mese in questo ufficio comunale per l'appalto relativo alla ricostruzione della fognatura in via San Luca, l'appalto stesso venne provvisoriamente aggiudicato per L. 32,870 e che su tale prezzo è stato in tempo utile presentata offerta in ribasso di ventesimo per cui il prezzo di base da L. 47.637,70 è stato portato a L. 31.226,50.

Su quest'ultimo prezzo si procederà ad un nuovo e definitivo incanto, che avrà luogo su questo Palazzo comunale, alle ore 10 del giorno 24 corrente mese, innanzi al signor sindaco, col metodo della candela vergine e alle condizioni tutte dei precedenti avvisi d'asta.

Si farà luogo alla definitiva aggiudicazione anche con una sola offerta che migliori l'offerta fatta in grado di ventesimo, in mancanza di che l'appalto resterà definitivamente aggiudicato all'offerente suddetto.

Bitonto, 15 gennaio 1923.

Il segretario capo
M. Rapio.

6669 — A pagamento.

Provincia e circondario di Aquila

COMUNE DI CAPESTRANO

AVVISO

di esperimento definitivo d'asta
per l'appalto della riscossione del dazio-consumo
per il quinquennio 1923-927

SI RENDE NOTO

che avendo il sig. Spera Carmine di Pietro presentata in tempo utile offerta di miglioramento di ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione fatta al sig. Lerza Francesco fu Giovanni, per la somma di L. 25.040 per l'appalto della riscossione del dazio consumo per il quinquennio 1923-927, i nuovi e definitivi incanti per l'appalto in parola sul prezzo migliorato di L. 26.292, avranno luogo il giorno 30 gennaio corr., alle ore 10 ant.

Le condizioni dell'incanto sono quelle riportate sul primo avviso d'asta del 15 dicembre scorso, e si farà luogo all'aggiudicazione anche se vi sarà un solo concorrente.

Capestrano, 14 gennaio 1923.

Il sindaco
Luigi Colli.

Il segretario
Santini Carlo.

6671 — A pagamento.

Comune di Castellammare Adriatico

IL R. COMMISSARIO

in dipendenza della deliberazione consiliare 10 settembre 1922, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 30 dicembre 1922, n. 2.560

RENDE NOTO

alle ore 10 ant. del giorno 10 febbraio 1923, in questa segreteria comunale, innanzi al sottoscritto R. commissario, o a chi ne farà le veci, avranno luogo pubblici esperimenti d'asta, col metodo della candela vergine per la vendita di due zone di arenili comunali, al confine della spiaggia marina, del viale Regina Elena e Viale Riviera, del signor De Rosa Carmine e Cooperativa «Casa Nostra» della estensione ciascuna di mq. 1034,25.

L'asta sarà aperta sulla base di L. 31.030 per ogni zona pari cioè a lire 30 al mq.

La prima aggiudicazione che non avverrà senza le offerte di almeno due concorrenti, sarà soggetta all'aumento del ventesimo a termini di legge.

Le condizioni di vendita, come dal regolamento 5 maggio 1901 approvato il 22 novembre 1901, n. 11106, modificato il 10 settembre 1922, sono visibili nella segreteria comunale nei giorni ed ore di ufficio.

Castellammare Adriatico, 14 gennaio 1923.

Il R. commissario
Abbolito.

Il segretario comunale
Gianiorio.

6670 — A pagamento.

OSPEDALE MAGGIORE DI NOVARA

Beni da affittare

AVVISO D'ASTA
con aggiudicazione definitiva

Fattasi in tempo utile l'offerta di aumento, in grado di ventesimo, al prezzo in base al quale, nell'incanto delli 28 dicembre decorso, veniva provvisoriamente deliberato l'affitto novennale, a partire dal S. Martino 1923, del podere denominato «Prati Breja» situato nel territorio di Fernate, comune di Novara, della superficie di pertiche 307,22,9, pari ad are 2015,56,

Si notifica

che nel giorno di giovedì 1° febbraio 1923, alle ore 15, avanti il signor commissario prefettizio, seguirà l'ultimo e definitivo incanto col sistema della estinzione naturale della candela vergine, a norma degli articoli 97 e 98 del regolamento sulla contabilità dello Stato, e si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche una sola fosse l'offerta in aumento al prezzo ultimo offerto di L. 34.230 ed in mancanza di essa, a chi ha fatto la miglioria del ventesimo.

Le condizioni e prescrizioni per questo incanto sono quelle stabilite nel presente avviso d'asta.

Novara, 15 gennaio 1923.

Per l'Amministrazione
Il segretario
Achille Viganotti.

6672 — A pagamento.

Municipio di Castellammare di Stabia

AVVISO D'ASTA

Si notifica che nel giorno di sabato 3 febbraio, alle ore 11, si procederà innanzi al sindaco, o chi per esso, nel palazzo di città di Castellammare di Stabia, mercè pubblici incanti, a termini abbreviati di giorni dieci, all'appalto dei lavori per la

«Manutenzione delle strade inghiaiate» in base al preventivo di spese ed al capitolato d'appalto dell'Ufficio tecnico comunale, regolarmente approvata per l'importo di annue L. 150.000 a base d'asta, oltre L. 10.000 per impreviste a disposizione dell'Amministrazione comunale.

I lavori saranno eseguiti a misura meno per l'inaffiamento da eseguirsi a corpo.

L'appalto avrà la durata minima di un intiero anno a contare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1924 oltre i mesi dispari decorrenti dalla data della consegna al 31 dicembre dell'anno corrente, e con facoltà all'Amministrazione qualora non provveda in tempo pel nuovo appalto, di proseguire per un altro anno.

Per tanto però l'appaltatore dovrà essere preavvisato un mese prima della scadenza del contratto.

Cauzione provvisoria L. 8000.

L'Impresa è vincolata all'osservanza del detto capitolato d'appalto e perizia estimativa visibili nella segreteria del Comune in tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

L'appalto avrà luogo col sistema della candela vergine, a norma dell'art. 89 del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074 e col miglioramento di ventesimo a norma dell'art. 95 del regolamento stesso.

Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno presentare, non più tardi delle ore 15 del giorno che precede quello dell'asta una domanda al sindaco su carta da bollo da L. 1,20 contenente l'esplicita elezione del domicilio in Castellammare, in una ai seguenti documenti:

a) certificato di idoneità del concorrente, rilasciato da un ufficio tecnico pubblico, di data recente dal quale dovrà risultare di avere l'aspirante eseguito regolarmente e con buoni risultati lavori speciali di manutenzione stradale dell'importanza analoga a quella per i quali è indetto l'appalto;

b) certificato di buona condotta e di penalità generale, anche di data recente.

c) certificato del segretario comunale attestante che il concorrente non abbia liti col Comune.

In ogni caso i concorrenti dovranno riuscire di pieno gradimento dell'Amministrazione, la quale si riserva insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, malgrado l'esibizione dei documenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

Potranno essere ammesse agl'incanti le Società cooperative costituite prop io per lavori del genere e che presentino un direttore tecnico che abbia tutti i requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) e ciò salvo a soddisfare tutte le altre condizioni generali prescritte dal regolamento e specialmente quella di dimostrare in maniera categorica, come sarà fatto il finanziamento dei lavori per la somma non inferiore ad un quarto dell'appalto.

I concorrenti all'appalto per essere ammessi alla licitazione dovranno fare presso la tesoreria del Comune il deposito di lire 8000 in contanti od in titoli di rendita pubblica al portatore al corso di Borsa.

Tale deposito sarà immediatamente restituito ai concorrenti esclusi l'aggiudicatario.

Le spese contrattuali d'asta, registro ed altre relative sono a carico dell'aggiudicatario, come del pari le spese di bollo del progetto, quelle di una copia di esso, di certificati, scandagli, verbali, ecc.

Per tali spese i concorrenti dovranno fare un deposito di lire 8000 presso la Cassa comunale, in conto, salvo liquidazione.

L'importo dei lavori sarà pagato a situazioni trimestrali senza alcuna ritenuta.

La somma dei lavori a corpo stabilita per l'inaffiamento sarà pagata in due rate eguali da liquidarsi la prima a 30 settembre e la seconda a 31 dicembre.

Castellammare di Stabia, 10 gennaio 1923.

Visto, il sindaco
Manes.

Il segretario generale
A. Diman.

6681 — A pagamento.

AVVISO PER VENDITA DI TERRE

Si fa noto al pubblico che il giorno 19 febbraio prossimo, alle ore 11, nel locale d'amministrazione della Pia Opera Gravina, in Palermo, via Matteo Bonello n. 6, si procederà all'asta per la vendita dell'ex-feudo «Montagna», sito nella provincia di Catania, presso il comune di San Michele Ganzaria, di proprietà della detta P. O. Gravina.

Il prezzo di base dell'asta è di L. 989.600.
Per concorrere all'asta l'offerente devo depositare la somma di L. 220.000.
Presso la segreteria della P. O. sono ostensibili le condizioni della vendita e i titoli di proprietà dell'ex-feudo.
Palermo, 10 gennaio 1923.

I deputati:
Can. Giuseppe Matranga - Can. Michele Ilardi
Can. Antonino Virzì.

Il segretario
M. Siciliano.

6673 — A pagamento.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

UFFICIO DI VENEZIA

Servizio generale

AVVISO

La Ditta Fratelli dott. Antonio avv. Giuseppe e Vittorio Nob.li Lorenzoni fu Lorenzo di Piove di Sacco, ha inoltrato domanda in data 31-10-1921 al Ministero dei LL. PP., per ottenere la concessione di derivare acqua dal Fiume Novissimo in località Fogolana subito a valle del Sifone Scirocchetto sottopassante il detto Fiume Novissimo, nella misura di litri 300 al 1" allo scopo di vivificazione della Valle Salsa Millecampi, di abbeveraggio di animali e per usi alimentari.

L'ingegnere capo
G. Miliani.

6642 — A pagamento.

Congregazione di carità di Venezia

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto

SI RENDE NOTO

che nel giorno 19 febbraio 1923, alle ore 10, nell'ufficio della Congregazione di carità di Venezia a S. Luca, Calle delle Locande, numero 4230, avanti il presidente della Congregazione di carità, o suo delegato, col ministero di notaio, si procederà alla vendita alla pubblica asta ad unico esperimento, in quattro distinti lotti, degli stabili in Venezia, di spettanza della Pia casa di ricovero di Venezia qui sotto indicati:

DENOMINAZIONE

Lotto 1.

Casa, che si estende anche sopra parte del n. 2059, Sestiere San Marco

Località Frezzeria Ramo Calle del Carro.
Numeri anagrafici 1637, piani 4, vani 15, numeri mappali 2058.
Reddito imponibile L. 369.

Casa, che si estende anche sopra i nn. 2061, 2062, 2063, 2057, 2068, 2069 e sopra parte del n. 2058, Sestiere San Marco.
Località Frezzeria Campiello di Piscina.
Numeri anagrafici 1635, 1636, 1655, 1656-A, piani 3, vani 30, numeri mappali 2059.
Reddito imponibile L. 1489,55.

Lotto 2.

Casa, che si estende anche sopra il mappale n. 3587 sub. 1 e 2 Sestiere Cannaregio.
Località S. Canciano, Calle Moretta e Calle Noris.
Numeri anagrafici 5505, 5504, piani 4, vani 29, numeri mappali 3536.
Reddito imponibile L. 502,50.

Luogo terreno, Sestiere Cannaregio.
Località Id. Id. Id
Numeri anagrafici 5505, 5504, piani 1, vani 1, numeri mappali 3587 sub. 2.
Reddito imponibile L. 22,50.

Lotto 3.

Casa. distinta in Censo fabbricato ad uso ospizio gratuito, Sestiere S. Polo.
Località Rio terrà S. Agostino.
Numeri anagrafici 2211, 2263, piani 4, vani 39, numeri mappali 1437.
Reddito imponibile L. 5‍'5

Lotto 4.

Casa con botteghe, distinta in Censo Ospizio e l oltre, Sestiere Dorsoduro.
Località Rio terrà della Scoazzera e Corte S. Margherita.
Numeri anagrafici 3034, 3034-A, 3035, 3036, 3036-A, piani 4, vani 36, numeri mappali 1019, 1020,
Reddito imponibile L. 1020.

L'asta si aprirà sul dato di L. 250.000 pel lotto primo; sul dato di L. 130.000 pel lotto secondo; sul dato di L. 100.000 pel lotto terzo; e sul dato di L. 150.000 pel lotto quarto.

Ogni aspirante per essere ammesso ad offrire all'incanto dovrà previamente depositare a chi presiede all'asta la somma in denaro pel primo lotto di L. 25.000, pel lotto secondo di L. 10.000, di lire 10.000 pel lotto terzo e quella di L. 15.000 pel lotto quarto, quale cauzione della propria offerta e dell'integrale adempimento di ogni conseguente obbligazione, e la somma pure in denaro di L. 27.000 pel primo lotto, di L. 12.000 pel secondo, di L. 12.000 pel terzo e di L. 17.000 pel lotto quarto, per le spese dell'asta e per ogni altra spesa inerente e conseguente alla vendita.

Ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore a L. 5000 pel primo e pel quarto lotto, e di L. 1000 pel lotto secondo e terzo.

L'asta sarà tenuta col metodo della accensione delle candele a sensi del regolamento per l'alienazione dei beni patrimoniali dello Stato, approvato col R. decreto 17 giugno 1909, n. 454, e colle norme della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, e di quella 24 dicembre 1908, n. 783.

Per ogni singolo lotto non si farà luogo ad aggiudicazione se non si avranno almeno offerte di due concorrenti.

I magazzeni, con porzione di cortecella, e la bottega agli anagrafici nn. 1635, 1656, 1656-A di S. Marco, la bottega all'anagrafico num. 3034-A e attiguo locale all'anagrafico n. 3034, l'altra bottega all'anagrafico n. 3035 e i locali ad uso abitazione all'anagrafico numero 3036-A di Dorsoduro sono affittati; tutti gli altri stabili sono occupati da ospiziate e ne verranno in breve liberati.

La vendita è vincolata alle condizioni del relativo capitolato visibile presso la Congregazione di carità in ore di ufficio.

Venezia, 3 gennaio 1923.

Il presidente
dott. Pietro Spandri.

Il vice segretario generale
avv. Ruggero Fonte Basso.

6652 — A pagamento

R. Subeconomato dei benefici vacanti di Rimini

Parrocchia di Sant'Adrea in Casale di San Clemente

1° AVVISO D'ASTA

Si fa noto al pubblico

che nel giorno di mercoledì 7 febbraio 1923, alle ore 10 antimeridiane, nell'Ufficio subeconomale di Rimini (studio avv. Ronci), via Dante n. 26, si terrà l'asta pubblica per la vendita dei seguenti stabili di proprietà del suddetto Beneficio di Sant'Andrea in Casale comune di San Clemente, e cioè:

1. Podere posto in Coriano, parrocchia di Mulazzano in voc « Levata » colonizzata da Crucoli Gaudenzio, con casa colonica, distinto in mappa Mulazzano, della sup. di ett. 12.81.90 est. lire 1250,46, con viti e soprassuoli, lati strada vicinale, fosso, Bartoli, Favaglia, Ugolini, Delbianco, salvi, ecc.
Prezzo base L. 31448,20 — Offerte in aumento L. 200.
Deposito L. 5000.

2. Podere con casa colonica, posto in Coriano, come sopra, voc. « Martella grande ». colonizzato da Bonfini Battista, mappa Mulazzano, sup. ett. 10.31.50, est. L. 1636,48, lati strada da due, Ferri, parr. di Mulazzano, Bartolini, Mini, fosso, salvi, ecc.
Prezzo base L. 22.520,80 — Offerte in aumento L. 150.
Deposito L. 4800.

3. Podere con casa colonica, posto in Coriano, parr. di Mulaz-

zano, in voc. « Martella piccola », distinto in mappa Mulazzano della sup. di ett. 5,70,70, est. L. 661,01, lati strada comunale, Bartoli da due, Martella grande, ecc.

Prezzo base L. 11.04,60 — Offerte in aumento L. 100.

Deposito L. 2000.

4. Appezzamento di terreno posto in Coriano, come sopra, coltivato da Bianchi Giovanni, in mappa Mulazzano, sup. mq. 8208, est. L 82.19, lati Ferri, Passini, Giovagnoli, Biotti, salvi, ecc.

Prezzo base L. 1510,40 — Offerte in aumento L. 20.

Deposito L. 300.

La detta asta si farà colle solite norme vigenti, ad estinzione di candela vergine, e si avverte che il tempo utile per presentare le offerte in aumento del ventesimo, scadrà a mezzogiorno preciso del giorno di giovedì 22 febbraio 1923 le quali si riceveranno nell'intestato Subeconomato di Rimini, nelle ore d'ufficio, e che gli atti d'asta sono soggetti all'approvazione del superiore R. Economato dei Benefici vacanti di Bologna.

Gli atti stessi e perizie sono ostensibili a chiunque nel detto ufficio

Rimini, 16 gennaio 1923.

Il R. subeconomo
Avv. Umberto Ronci.

6654 — A pagamento

Ufficio speciale acque pubbliche

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Vista l'istanza 21 dicembre 1920 della Ditta Lanfranchi Pietro, corredata da progetto in data 7 stesso mese a firma del geometra Dino Cavanna, intesa ad ottenere la concessione di derivare dalla roggia dei molini (torrente Staffora) in comune di Varzi (Provincia di Pavia), medi moduli 3 d'acqua onde produrre col salto di m. 0,50 la potenza nominale media dei HP 2 sull'asse di una ruota idraulica inserviente ad officina;

Visti gli atti dell'esperita istruttoria ai sensi del vigente R. D. 9 ottobre 1919, n. 2161, durante la quale nessun reclamo od opposizione è stato presentato avverso la domanda della Ditta Lanfranchi, mentre all'atto della visita sopraluogo, effettuata il 20 ottobre 1921, si è potuto constatare come l'impianto derivatorio di cui alla domanda stessa di concessione, deve intendersi come uno spostamento di altro impianto funzionante sin dal 1° dicembre 1918, per il che la domanda 21 dicembre 1920 della Ditta Lanfranchi tende effettivamente a regolarizzare l'uso abusivo fin qui fatto delle acque della Roggia nei Mulini, o ad ottenerne regolare concessione;

Ritenuto che, trattandosi di una derivazione di piccola entità e atteso il favorevole avviso del competente Ufficio tecnico locale può ben farsi luogo all'invocata concessione, nonchè alla senatoria dell'arbitraria utenza della Roggia di che trattasi, la quale si addimostra compatibile col buon regime del corso d'acqua;

Visto il disciplinare sottoscritto dalla Ditta Pietro Lanfranchi in data 15 giugno 1922 presso l'Ufficio del Genio civile di Pavia rep. n. 951, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

Su conforme parere del Consiglio superiore delle acque reso con voto n. 597 del 21 febbraio 1922;

Visto il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il regolamento approvato con decreto Reale 14 agosto 1920, n. 1285 sulle derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche;

Di concerto col ministro delle finanze;

DECRETA

Art. 1.

Salvi i diritti dei terzi, è concesso alla Ditta Pietro Lanfranchi di derivare dalla Roggia dei Mulini (torrente Staffora) in Varzi provincia di Pavia, medi mod. 3 d'acqua per produrre col salto di m. 0,50 la potenza media nominale di HP 2 per azionare una ruota idraulica inserviente ad un'officina di proprietà della Ditta istante, dandole, inoltre, sanatoria per l'abusivo esercizio del preesistente impianto funzionante fin dal 1° dicembre 1918 a cui erà verranno apportate le varianti di cui al progetto 7 dicembre 1920 a firma del geometra Dino Cavanna.

Art. 2.

La concessione è accordata per anni 30 successivi e continui decorrenti dalla data del 1° dicembre 1918, data d'inizio dell'abusiva preesistente utilizzazione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 15 giugno 1922 e verso il pagamento del canone annuo di L. 6 a decorrere dalla precitata data del 1° dicembre 1918.

Art 3.

L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al capitolo 7 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario, e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'ingegnere capo del Genio civile di Pavia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 14 novembre 1922.

Il Ministro
Carnazza.

Registrato alla Corte dei conti addì 22 novembre 1922, registro n. 34 lavori pubblici, foglio n. 13465.

Ministero dei lavori pubblici.
Ufficio speciale delle Acque pubbliche.

Per copia conforme.

Il capo dell'ufficio
A. Alajmo.

6560 — A pagamento.

Direzione Generale del R. Arsenale militare marittimo

UFFICIO CONTRATTI

TARANTO

AVVISO D'ASTA
per unico incanto
con deliberamento definitivo, a termini abbreviati, salvo approvazione ministeriale

SI FA NOTO

che il giorno 10 febbraio 1923, dalle ore 10 alle 11, si terrà nella sala incanti R. marina situata in piazza Cattolica in prossimità del R. Arsenale militare marittimo di Taranto, innanzi al capo dell'ufficio contratti, un pubblico e unico incanto per l'appalto del

Facchinaggio e trasporto del carbone della R. marina a Taranto

per la somma complessiva di L. 300.000 nette dai ribassi d'asta nei limiti di tempo ed alle altre condizioni stabilite dal relativo capitolato d'oneri n. 2 in data 13 giugno 1922 nell'intesa che i relativi prezzi sono stati aumentati del 10 0\0.

L'appalto forma un solo lotto e l'incanto avrà luogo a norma di quanto è stabilito dall'art. 87 (comma a) del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, cioè mediante offerte segrete, scritte su carta da bollo da L. 2, da presentarsi all'asta, o da far pervenire in piego sigillato con impronta a ceralacca all'autorità appaltante per mezzo della posta, ovvero consegnando personalmente il piego o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Delle offerte trasmesse per la posta non sarà tenuto alcun conto se, per una causa qualsiasi, non pervenissero in tempo alla Commissioni d'incanto.

Sulla parte esterna del piego dovranno esser chiaramente indicati il nome dell'offerente e l'oggetto dell'asta.

Non sono ammissibili le offerte condizionate o quelle inviate per via telegrafica, nè i mandati di procura generale per l'accettazione di offerta, sottoscritte o presentate dai concorrenti all'asta per conto di terze persone.

Nelle offerte il ribasso dovrà essere indicato oltre che in cifre, anche in lettere, sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione definitiva avrà luogo anche nel caso sia presentata una sola offerta, salvo approvazione ministeriale.

I concorrenti per adire all'asta dovranno produrre il certificato di aver versato in una sezione di tesoreria provinciale del Regno Banca d'Italia, a garanzia dell'asta e per cauzione del contratto da stipularsi, la somma di L. 30.000, in contanti od in titoli per tale oggetto ammessi dalle istruzioni sul servizio del tesoro valu-

tali al corso di Borsa del giorno e del luogo del deposito. Non saranno accettate offerte con deposito in contanti od in altro modo.

Il certificato di deposito dovrà essere presentato separatamente.

I concorrenti che intendessero inviare offerte per mezzo della posta, dovranno chiudere in busta separatamente il piego sigillato dell'offerta ed il certificato di deposito: il tutto da spedire in raccomandazione alla sede d'incanto sopra indicata.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà, entro cinque giorni dalla partecipazione della definitiva aggiudicazione, presentarsi a questo Ufficio contratti, per le pratiche relative alla stipulazione del contratto; trascorsi i quali sarà in facoltà dell'Amministrazione di dichiararlo decaduto dal diritto di eseguire l'impresa, devolvendo la cauzione prestata a beneficio dell'Erario.

Le spese di registro, bollo, stampa ecc., saranno tutte a carico dell'assuntore, il quale dovrà versarne il presunto importo a quest'Ufficio all'atto della stipulazione del contratto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero della marina (Divisione contratti) presso gli Uffici contratti dei RR. arsenali di Spezia, di Pola, di Taranto, Comandi delle basi navali di Napoli e Venezia e presso le principali Camere di commercio del Regno.

Taranto, 16 gennaio 1923.

Il capitano commissario ufficiale ai contratti
Virginio Augusto.

6357 — A credito.

(2ª pubblicazione).

AVVISO

Con provvedimento 20 maggio 1922, del tribunale di Palmi fu disposto di attingere notizie su Arcidiacono Gregorio fu Giuseppe che da 18 anni abbandonò il suo domicilio di Palmi, non dando più notizie di sè affine di dichiararsi o meno l'assenza di lui.

Palmi, 2 dicembre 1922.

Tommaso Ventrice
proc. legale.

5793 — A pagamento.

AVVISO

Si denunzia la dispersione della cartella di pegno del Banco di Napoli, sede di Napoli, del 17 maggio 1921, n. 54375, in testa all'avv. Stefano Cione di Domenico, contenente anticipazione di lire 12.400 su L. 20.000 nominali consolidato 5 %; con diffida all'ignoto detentore di esibirla nel sottoindicato domicilio entro due mesi da oggi, trascorso il quale termine sarà richiesto il duplicato di detta cartella, a norma dell'art. 140 regolamento del Banco di Napoli.

avv. Stefano Cione
Rettifilo, 22 - Napoli

6620 — A pagamento.

ADOZIONE

Con provvedimento 8 gennaio 1923, la Corte di appello di Catania - 1ª sezione civile, dichiarò farsi luogo alla adozione consentita con atto 28 novembre 1922, reg. al n. 1500, in favore dei signori fratelli Trigona Vespasiano Vincenzo Giovanni Salvatore, e Salvatore Vincenzo di Alberto e di Maria Li Destri Duca e Duchessa di Misterbianco, nati, domiciliati e residenti in Catania, per parte del sig. Trigona Giovanni Duca di Sinagra fu Vespasiano Duca di Misterbianco e fu Li Destri Giuseppina dei Conti Bonsignore, nato, domiciliato e residente in Catania.

Catania, 12 gennaio 1923.

avv. Giuseppe Patanè.

6619 — A pagamento.

COMUNE DI MAGLIE

Avviso per eventuale opposizione a domanda di cambio di cognome

Mangione Giovanni fu Nicola, di anni 56 nato e domiciliato a Maglie, per sè e per i figli Ippazia di anni 25, Filomena di anni 22, Giuseppe di anni 20, Nicolina di anni 15, Costantina di anni 13 e Vincenza di anni 5, con decreto 5 corrente mese di S. E. il Guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, è stato autorizzato a fare eseguire la pubblicazione della domanda presentata per ottenere di cambiare il suo ed il cognome dei figli di « Mangione » in quello di « Mangionello ».

La domanda è la seguente:

A Sua Eccellenza
il Ministro di grazia e giustizia
Roma.

Eccellenza.

Mangione Giuseppe fu Nicola, del comune di Maglie, agricoltore, nato addì 19-9-1866, padre di sei figli, ha il fratello Giuseppe, di anni 60, scultore, celibe, residente a Roma, il quale con R. D. 16 dicembre 1909, ottenne di cambiare il cognome di Mangione in quello di Mangionello.

Esistono tra lui ed il fratello i migliori rapporti, ed avendo intenzione di dare al figlio Giuseppe di anni 19 una certa educazione, lo zio intende che il nipote abbia lo stesso suo cognome.

Ma indipendentemente da ciò anche ai fini della sistemazione della propria famiglia, nei riguardi della successione del fratello Mangionello Giuseppe, lo istante ha bisogno che anche il suo casato venga modificato in quello di Mangionello invece di Mangione.

Rivolge pertanto viva preghiera perchè l'E. V., in applicazione all'art. 119 del R. D. 15-11-1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile, promuova il R. D. perchè il di lui cognome e quello dei figli, di Mangione sia cambiato in quello di Mangionello.

Maglie, 15 agosto 1921.

Giovanni Mangione.

E' invitato chiunque creda di avere interesse a fare opposizione alla domanda a presentarla entro quattro mesi dal giorno delle pubblicazioni ed affissioni, facendole notificare, col ministero di ufficiale giudiziario, al Ministero di grazia e giustizia a termini degli articoli 121 e 122 del citato R. D. 15 novembre 1865, n. 2602.

Maglie, 11 gennaio 1923.

Mangione Giovanni.

6616 — A pagamento.

ESTRATTO

La Regia Corte di appello di Firenze (sezione civile) riunita in Camera di Consiglio con decreto 14 novembre 1922 fece luogo all'adozione di che nel verbale 28 settembre 1922, mediante il quale i coniugi Mariti Niccola fu Vincenzo e Mazzoli Maria Annunziata fu Luigi, ammessi al gratuito patrocinio con decreto dell'on. Commissione della predetta Corte del 20 luglio 1922, adottarono la signorina Brilli Augusta di ignoto, figlia naturale riconosciuta di Brilli Annunziata; e ordinò che il decreto suddetto venisse affisso alla porta esterna di questa Corte, del tribunale e municipio locale e fosse inserito nel Foglio annunzi della Provincia di Firenze e nella « Gazzetta ufficiale » del Regno.

Per estratto conforme all'originale che si rilascia per uso d'inserzione: ed in carta libera per ammissione al gratuito patrocinio dei coniugi Mariti come da decreto succitato.

Firenze, 11 gennaio 1923.

Il cancelliere
della Corte d'appello
A. Bonucci.

6675 — A credito — Art. 4563 C

(1ª pubblicazione).

R. tribunale civile e penale di Vigevano

Istanza per dichiarazione di assenza

Barbà Clementina, residente a Mortara chiede dichiararsi l'assenza del di lei marito Bessi Pietro fu Giovanni e fu Manzi Catterina, nato a Motta dei Conti, residente a Mortara d'anni 50 emigrato nella R pubblica Argentina fin dal 1906 e dal quale fin dall'anno 1912 mancano sue notizie.

Con provvedimento in data 17 novembre 1922 il tribunale ordinava fossero assunte informazioni delegando all'uopo il pretore di Mortara

A gratuito patrocinio per decreto 17 ottobre 1922 della Commissione presso il tribunale di Vigevano.

Vigevano.

avv. Antonio Ceroni.

6593 — A credito - Art. 1457|20 C

AVVISO

Il guardasigilli, con decreto in data 7 dicembre 1922, ha autorizzato la pubblicazione della domanda di Lazzara Raffaela, nata in Napoli l'8 maggio 1900, ivi domiciliata alla via del Sole n. 10, presso Pierri Salvatore capo drappel o dei pompieri, per cambiare in « Pierri » il proprio cognome.

Chiunque crede di avervi interesse può produrre opposizione nei modi e termini di legge.

Napoli, 16 gennaio 1923.

Raffaela Lazzara.

6674 — A pagamento.

Avviso

Con decreto del ministro guardasigilli addì 16 dicembre 1922, il sottoscritto Balsamino Angelo è stato autorizzato a cambiare il nome di suo figlio « Lenin » nato in Taranto li 8 marzo 1919 in quello di Domenico.

Invita pertanto chiunque crede di avervi interesse a fare opposizione nei modi e termini di legge.

Taranto, 16 gennaio 1923.

Angelo Balsamino
di Domenico.

6655 — A pagamento.

Tumino Raffaele, gerente. — Mario Peruzy, direttore — Tipografia delle Mantellate.